

Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065* (1)

PREMESSA

Il testo che segue è stato redatto allo scopo di facilitare la consultazione della legge n. 1096/71. Esso non ha alcun valore legale rispetto ai testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, cui si rimanda per efficacia. Trattasi, quindi, di uno strumento di documentazione che non impegna la responsabilità dell'E.N.S.E.

a cura di Domenico Cerrato e Pier Giacomo Bianchi - Affari Generali ENSE

** Successivi atti normativi di modifica e integrazione:*

- D.P.R. 1 ottobre 1981, n. 809 (G.U. n. 8 del 9 gennaio 1982);
- D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 (supplemento ordinario G.U. n. 79 del 20 marzo 1984);
- D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308 (G.U. n. 177 del 31 luglio 1987);
- D.M. 14 dicembre 1987, n. 600 (G.U. n. 92 del 20 aprile 1988);
- D.M. 27 aprile 1989 (G.U. n. 62 del 15 marzo 1990);
- D.M. 29 agosto 1990 (G.U. n. 241 del 15 ottobre 1990);
- D.M. 7 giugno 1991, n. 206 (G.U. n. 164 del 15 luglio 1991);
- D.M. 12 ottobre 1992 (G.U. n. 265 del 10 novembre 1992);
- D.M. 9 luglio 1993 (G.U. n. 177 del 30 luglio 1993);
- D.M. 27 aprile 1994 (G.U. n. 119 del 24 maggio 1994);
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (G.U. n. 242 del 15 ottobre 1994);
- D.M. 11 ottobre 1995 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995);
- D.M. 23 agosto 1996 (G.U. n. 207 del 4 settembre 1996);
- D.M. 6 novembre 1996 (G.U. del 14 novembre 1996);
- D.M. 3 giugno 1997 (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997);
- D.M. 7 febbraio 2000 (G.U. n. 56 del 8 marzo 2000);
- D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322 (G.U. n. 184 del 9 agosto 2001);
- D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308 (supplemento ordinario G.U. n. 266 del 15 novembre 2003);
- D.M. 12 marzo 2004 (G.U. n. 70 del 24 marzo 2004);
- D.M. 4 giugno 2004 (G.U. n. 137 del 14 giugno 2004);
- D.M. 6 luglio 2006 (G.U. n. 166 del 19 luglio 2006);
- D.M. 18 giugno 2007 (G.U. n. 146 del 26 giugno 2007);
- D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 (G.U. n. 121 del 11 settembre 2007).

Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi (2) (3) (4) (5) (6) (7).

- (1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95.
- (2) Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli anni.
- (3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lgs. 300/1999).
- (4) I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, si intendono fatti alle direttive 2002/54/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2002/53/CE e 2002/55/CE.
- (5) In luogo di Comunità europea leggasi Unione europea.
- (6) I testi tra parentesi quadra [] non sono più vigenti.
- (7) La titolazione degli articoli è dei curatori del testo.

Commercializzazione prodotti sementieri e definizione figure professionali

Articolo 1 ⁽¹⁾

È considerata produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di commercializzazione quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti coloni, mezzadri e dipendenti. È inoltre considerata produzione a scopo di commercializzazione la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione.

Per "commercializzazione" s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

- a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
- c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.

Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa.

Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti.

A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971, che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi.

I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971.

Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori.

Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura.

Ogni riferimento al concetto di "vendita contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma.

(1) Articolo così come integrato dall'articolo 1 del DPR 9 maggio 2001, n. 322.

Licenza o autorizzazione regionale per l'attività sementiera

Articolo 2

La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

- 1) generalità del richiedente o del legale rappresentante della ditta;
- 2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;
- 3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;
- 4) quantità prevista per ciascuna produzione;
- 5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Nota all'articolo 2

La **Regione Emilia Romagna** con legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Bollettino Ufficiale 20 gennaio 2004, n.10) ha emanato norme in materia di profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della tutela fitosanitaria. Per effetto di tali norme le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n.1096, a scadenza (art. 15), saranno sostituite da autorizzazioni rilasciate dalla struttura fitosanitaria regionale (art. 2).

La **Regione Lombardia** con legge regionale 23 marzo 2004, n.4 (Bollettino Ufficiale 26 marzo 2004, n. 13, 1° supplemento ordinario) ha disciplinato la sorveglianza fitosanitaria e le attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. Per effetto di tale legge la produzione e la commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali è subordinata al rilascio di un'unica autorizzazione regionale che sostituisce, anche, la licenza per la produzione a scopo di vendita delle sementi (art. 5).

Iter, requisiti e tempi per il rilascio della licenza sementiera

Articolo 3 *

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rilascio della licenza è comunque subordinata all'esistenza ed idoneità degli impianti e delle attrezzature.

In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della *tassa di concessione governativa* (1) di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, è pubblicato sul *Foglio annunci legali della provincia* (2).

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dà comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri* (3) di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente *osservatorio per le malattie delle piante* (4), nonché alla locale *prefettura* (5).

In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto dà comunicazione all'interessato ed agli enti di cui al precedente comma.

* Si veda nota al precedente articolo 2.

(1) Tassa concessione governativa soppressa dall'art. 3 comma 138 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(2) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

(3) Soppresso con D.P.R. n. 531/78.

(4) Attualmente: Servizio Fitosanitario Regionale.

(5) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, decreto legislativo 300/1999).

Denuncia coltivazioni di "base" e controllo della selezione conservatrice

Articolo 4 ⁽¹⁾

Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di «base» sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto (2).

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di «base».

Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

A richiesta del costituente o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

- 1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
- 2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione.

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

(2) Con circolare n. 31022 del 24 febbraio 2000 la Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali del Mi.P.A.A.F. ha disposto che la comunicazione deve essere inviata all'ENSE e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Registro di carico e scarico

Articolo 5

Il registro di carico e scarico che i produttori di sementi e di altri materiali di riproduzione devono tenere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 della legge, deve essere conforme al modello di cui all'allegato I.

In esso debbono essere annotati i quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento sia per essere lavorati in conto proprio che in conto terzi.

Il registro cronologico deve essere composto da fogli o schede progressivamente numerati e sottoposto, prima dell'uso ed a cura dei produttori interessati, alla vidimazione dell'istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio o da un notaio, che provvedono anche ad apporre il timbro d'ufficio o il sigillo su ogni foglio o scheda.

La vidimazione viene fatta sulla prima pagina o scheda del registro sulla quale devono essere indicati:

- 1) il nome o ragione sociale della ditta;
- 2) la precisa ubicazione dello stabilimento;
- 3) gli estremi della prescritta licenza prevista dall'art. 2 della legge;
- 4) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

Per lotto si intende un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso indicati nell'allegato II.

Specie appartenenti ai diversi gruppi di prodotti sementieri

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato III del presente regolamento:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore;
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato III (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

Classi della semente di base

Articolo 7

La semente di base è distinta in due classi di cui la seconda si riferisce a sementi che derivano, per una sola generazione, dalla prima.

È data facoltà al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di autorizzare, con proprio decreto, in caso di necessità, la commercializzazione della seconda classe.

Analoga facoltà può essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dall'Unione europea (1).

(1) Comma così come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

Qualifica costitutore

Articolo 8

Il costitutore di una varietà o il suo avente causa, che presenti domanda di iscrizione ai registri della varietà di cui all'art. 19 della legge, è tenuto ad esibire copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione intesa a dimostrare la sua qualifica di costitutore*.

Della domanda del costitutore viene data pubblicità mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sulla base della documentazione e degli accertamenti che potranno essere disposti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il *Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste* (1) si pronuncia sul riconoscimento della qualifica di costitutore della varietà oggetto d'iscrizione.

Le decisioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

* In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 1096/71 e dal sopra riportato art. 8, il costitutore in mancanza del brevetto deve presentare specifica domanda al Mi.P.A.A.F. con richiesta di essere riconosciuto costitutore della varietà proposta per l'iscrizione al registro nazionale.

(1) Soppresso dall'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 450, del 28 marzo 2000

Miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione

Articolo 8/bis ⁽¹⁾

I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della legge n. 1096 del 1971 sono così definiti:

- a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della legge n. 1096 del 1971, o all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente regolamento;
- b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
- c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della legge n. 1096 del 1971: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della legge n. 1096 del 1971, e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;
- d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della legge n. 1096 del 1971;
- e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;
- f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie;
- g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi.

I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad habitat naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato IV.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina:

- a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;
- b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);
- c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 e successivamente sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

Nota all'articolo 8-bis

Con decisione della Commissione del 20 aprile 2004 (Gazzetta ufficiale CE L 116 del 22 aprile 2004) sono state stabilite condizioni comunitarie per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come

piante foraggere. Nello specifico, e in aggiunta a quanto previsto dalla direttiva 66/401/CEE, è stato stabilito che l'impresa sementiera che produce sementi foraggere in miscuglio ha l'obbligo di:

- possedere impianti di miscelatura che garantiscano l'uniformità dei miscugli ottenuti;
- stabilire adeguate procedure per tutte le operazioni di miscelatura;
- affidare ad una persona la responsabilità diretta delle operazioni di miscelatura,
- tenere un registro dei miscugli destinati ad essere utilizzati come piante foraggere;
- dichiarare all'Autorità di certificazione nazionale la composizione percentuale in peso delle diverse specie e, se necessario, delle varietà, nonché il nome del miscuglio, se è utilizzato per contrassegnare gli imballaggi.

L'Autorità di certificazione nazionale deve effettuare ispezioni mediante:

- controlli dell'identità e del peso complessivo di ciascuna componente, almeno attraverso controlli per sondaggio delle etichette ufficiali che identificano gli imballaggi delle sementi;
- controlli per sondaggio delle operazioni di miscelatura e dei miscugli ottenuti.

Infine, le informazioni dettagliate relative all'utilizzazione come piante foraggere devono essere indicate sulle etichette ufficiali e/o sulle etichette del fornitore.

Piccoli imballaggi

Articolo 9 ⁽¹⁾

Ai fini dell'applicazione della legge n. 1096 del 1971 per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato IV.

I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-bis e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE (2), contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

I «Piccoli imballaggi CE (2)» di sementi di barbabietole ed i «Piccoli imballaggi CE (2) B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato V; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a).

Su richiesta detti piccoli imballaggi CE (2) potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11. È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i «Piccoli imballaggi CE (2) A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

Il cartellino del produttore da apporre ai «Piccoli imballaggi CE (2) A» deve essere conforme all'allegato V.

È permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate, a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato IV, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione gratuito non destinato alla commercializzazione».

Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura.

I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati.

(1) Articolo prima sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27 e poi modificato e integrato dall'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

(2) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1 del D.M. 3 giugno 1997.

Definizione anno di produzione, tolleranza grado purezza e germinabilità, cartellino adesivo, colore cartellino del produttore, marchio e menzione ditta distributrice

Articolo 10 ⁽¹⁾

Per «anno di produzione» di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza in percentuale
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza in percentuale
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5

Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo.

I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno, verde (2), (3).

Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituiti con il marchio della ditta medesima.

Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge è ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice.

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

(2) Con l'emanazione del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 è da escludere l'impiego di cartellini di colore *grigio* in quanto detto colore è stato previsto per l'etichetta ufficiale delle sementi non definitivamente certificate.

- (3) Con la pubblicazione della Decisione della Commissione del 1° dicembre 2004 n. 2004/842/CE (Gazzetta ufficiale CE L. 362 del 9 dicembre 2004) è da escludere il colore *arancio* in quanto previsto per l'etichetta ufficiale da apporre sugli imballaggi di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di specie di piante agricole o delle specie di ortaggi

Chiusura imballaggi prodotti sementieri

Articolo 10/bis ⁽¹⁾

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso.

A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile (2).

L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata .

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

(2) Per una definizione di sistemi di chiusura considerati "*sistemi di chiusura non riutilizzabili*" si veda il testo consolidato della decisione della Commissione del 28 luglio 1981 n. 81/675/CEE.

Contrassegno imballaggi e cartellino di ufficiale certificazione

Articolo 11

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

- a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato V del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli; per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore azzurro con una striscia diagonale verde (1);
- b) nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio; è consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;
- c) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste all'allegato V del presente regolamento; esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata una etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065 (2).

Per le specie non contemplate nel citato allegato V le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette.

Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato V.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67.

(1) Lettera a) così modificata dall'art. 3 del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

Requisiti minimi e difficoltà di approvvigionamento

Articolo 12

I requisiti minimi di purezza e germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinare infestazioni o infezioni previsti dall'art. 14 della legge, sono indicati nell'allegato VI del presente regolamento. La confettatura non è considerata impurezza.

La durata di efficacia della dichiarazione, concernente la facoltà germinativa da indicare nel cartellino del produttore, è quella fissata, per ciascuna specie, nello stesso allegato.

Ove ricorrano le difficoltà di approvvigionamento, previste dal comma quarto dell'art. 14 della legge, il colore dell'etichetta ufficiale per una categoria di sementi di una data varietà o di una linea «inbred» è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. Nell'etichetta deve essere sempre indicato che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Nota art. 12

Con regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione dell'8 febbraio 2006 sono state stabilite le norme per autorizzare gli stati membri alla commercializzazione temporanea di sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima.

Prescrizioni per i prodotti sementieri per i quali è obbligatoria la istituzione dei registri delle varietà

Articolo 13

Per i prodotti sementieri per i quali è obbligatoria la istituzione dei registri delle varietà ai sensi dell'art. 24 della legge, le prescrizioni da osservarsi in sede di controllo per l'accertamento delle immunità da infestazioni o infezioni ovvero del contenimento di esse entro determinati limiti di tolleranza, sono indicate negli allegati VI e VII che specificano le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle relative colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario.

Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato VII le prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di emanazione del decreto di costituzione dei relativi registri di varietà.

Fino a quando non saranno emanati tali decreti restano valide le prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici deve essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonché la classe di tossicità ed i principi attivi contenuti nei prodotti stessi.

Utilizzo di etichette adesive o stampigliature indelebili su prodotti sementieri importati,
autorizzazioni prescritte e registro di carico e scarico

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge, è ammesso anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal precedente art. 10, o di stampigliature indelebili.

Chiunque importi prodotti sementieri (1) destinati alla vendita nel territorio nazionale e non sia munito della licenza prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia (2) di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 (3); è inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 18 della legge, un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato VIII.

Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione le norme previste dal precedente art. 5.

Note all'articolo 14

(1) Con nota n. 37271 del 15 novembre 1996 la Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali

del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha chiarito “ che dal 1° gennaio 1993 a seguito della realizzazione del Mercato Unico le frontiere intracomunitarie sono state abolite ed i vegetali ed i prodotti vegetali possono circolare liberamente nei Paesi dell’Unione Europea. Pertanto si deve ritenere che non sono più applicabili le disposizioni della normativa sementiera nazionale, relativamente all’apposizione del cartellino dell’importatore, di cui all’art.17 della legge 1096/71, e alla tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti sementieri importati dai Paesi intracomunitari, di cui all’art.18 della medesima legge 1096/71. Così come sono decadute le disposizioni relative al nulla osta d’importazione dei prodotti sementieri, di cui all’art.5 del D.M. 2 agosto 1985. Invece rimane l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico da parte dell’importatore delle sementi provenienti da paesi terzi ai sensi dell’art.18 della legge 1096/71 e dell’art.14 del regolamento di esecuzione della predetta legge”.

- omissis.

2) Con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 11) le prefetture sono state trasformate in uffici territoriali del governo. Detti uffici hanno mantenuto tutte le funzioni di competenza delle prefetture, hanno assunto quelle ad essi assegnate dal decreto di cui trattasi e sono rimaste titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Il prefetto preposto all’ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione ha assunto anche le funzioni di commissario del governo.

(3) Con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (art. 58) è stata abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ad eccezione degli articoli da 10 a 14; col citato decreto è stato abrogato anche il regolamento applicativo della legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, ad eccezione dell’articolo 57.

Modalità’ presentazione domande iscrizione ai registri nazionali delle varietà’

Articolo 15

La domanda per l’iscrizione al registro, di cui all’art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l’iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall’art. 19 della legge.

L’esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel «registro nazionale» non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

L’esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l’ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all’art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (1).

L’esame di cui sopra non è necessario anche per l’ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all’uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l’esame (2).

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni.

Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell’apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all’articolo 17 previa verifica, effettuata con le procedure di cui all’articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, che:

- a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana, sull’ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall’emissione deliberata nell’ambiente o dall’immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all’habitat naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena;
- c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;

d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione" (3). Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 (4).

- (1) Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206
- (2) Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206
- (3) Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322
- (4) Comma aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322

Domanda di iscrizione al registro delle varietà ed esecuzione esami ufficiali

Articolo 16 ⁽¹⁾

Le domande di iscrizione al registro delle varietà sono, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.

Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nell'Unione europea ai sensi del successivo art. 16-bis ed altre varietà paragonabili disponibili.

Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.

I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove.

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

Definizione di varietà distinta, stabile, omogenea e con soddisfacente valore agronomico e di utilizzazione

Articolo 16/bis ⁽¹⁾

Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Unione europea.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Si considera nota nella Unione europea qualsiasi varietà che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi, figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o è iscritta in un altro Stato membro per la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard, a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

Demonimazione varietale

Articolo 16/ter⁽¹⁾

La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costituente o suo avente causa.

La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Unione europea;

nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche attuate con legge 20 aprile 1976, n. 195, deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure (2).

Qualora una varietà non si distingua nettamente da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Unione europea; o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nell'Unione europea ai sensi del precedente art. 16-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

3) Alinea aggiunta dall'art. 7 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

Nota art. 16/ter

Le norme generali sull'ammissibilità delle denominazioni varietali sono state definite nell'art. 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994; le modalità di applicazione di alcuni criteri indicati nel suddetto art. 63 sono state definite dal regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione del 4 maggio 2000, modificato dal regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004.

Iscrizione di varietà nel registro

Articolo 17⁽¹⁾

L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (2) da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà

geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura: "Prodotti Geneticamente Modificati".

Per ogni varietà iscritta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione dell'Unione europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costitutore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla Commissione dell'Unione europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali .

[Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982].

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971.

Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge n. 1096 del 1971.

Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio.

Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della legge 20 aprile 1976, n. 195, comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

(1) Articolo così come integrato, da ultimo, dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

(2) Con il processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato con:

- legge 23 ottobre 1992, n. 421;

proseguito con:

- decreto legislativo 3 febbraio 1992, n.29;

- decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546;

- legge 15 marzo 1997, n. 59;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

- decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

e concluso, da ultimo, con:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'iscrizione di una varietà viene disposta con decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Cancellazione di varietà dal registro

Articolo 17/bis

Spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà risulta che la condizione della differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-bis non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Unione europea ai sensi del precedente art. 16-bis, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Se dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. (1)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (2) con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

- a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
- b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
- c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;
- d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuberi-seme della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma (3) .

(1) Comma modificato dall'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

(2) Con il processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato con:

- legge 23 ottobre 1992, n. 421;

proseguito con:

- decreto legislativo 3 febbraio 1992, n.29;

- decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546;

- legge 15 marzo 1997, n. 59;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

- decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;

e concluso, da ultimo, con:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

la cancellazione di una varietà viene disposta con decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

(3) Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

Autorizzazione personale controllore e modalità controllo requisiti prodotti sementieri

Articolo 18

Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi (1).

Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (2).

L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (2), sentito - ove del caso - l'ente proponente qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (3).

I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato II.

Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri VI e VII.

Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato VI.

Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purché non contrastino con le norme del presente regolamento.

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla legge n. 1096 del 1971 e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria (4).

(1) A norma della legge n.754/69 e del D.P.R. n. 253/70, e successive modifiche e integrazioni, il personale in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli di laurea in scienze agrarie e di diploma di perito agrario può essere autorizzato a svolgere le funzioni di controllo dei prodotti sementieri in conformità all'art. 21 della legge n. 1096/71.

(2) Con il processo di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche avviato con:
- legge 23 ottobre 1992, n. 421;
proseguito con:
- decreto legislativo 3 febbraio 1992, n.29;
- decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546;
- legge 15 marzo 1997, n. 59;

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
 - decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
- e concluso, da ultimo, con:
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l'autorizzazione al controllo dei materiali sementieri da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 1096/71, o la revoca dell'autorizzazione stessa, viene disposta con decreto del Direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- (3) I metodi ufficiali di analisi sementi sono stati pubblicati con DM 21 dicembre 1992.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 1 del DM 7 giugno 1991, n.206 e sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

Gestione copie verbale sopralluogo in campo e disposizioni tecniche applicative

Articolo 19 ⁽¹⁾

Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale (2).

- (1) Articolo così come sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.
- (2) Disposizioni tecniche applicative relative ai controlli e alla certificazione ufficiale delle sementi di: frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, mais, barbabietola da zucchero e da foraggio, patata da seme e piante oleaginose e da fibra sono state approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 23 marzo 1973 e successivamente modificate con:
 - nota ministeriale n. 4731/30792 del 16 febbraio 1991;
 - circolare 19 settembre 1995 n. 36734;
 - circolare 4 febbraio 1997 n. 3;
 - circolare 12 dicembre 2002 n. 32774.
 Le disposizioni relative alla certificazione ufficiale e al controllo delle sementi di ortaggi sono state approvate il 27 giugno 1977 e modificate con DM 19 marzo 1993.

Certificazione sementi di base con germinabilità ridotta e commercializzazione prodotti sementieri fino al primo destinatario commerciale

Articolo 20

Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta (1).

Nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, può essere autorizzata la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale dei prodotti sementieri la cui commercializzazione è subordinata in via normale, all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia terminato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato VI.

I materiali sementieri di cui al precedente comma, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi.

La certificazione è consentita a condizione che sia presentato all'ufficio od ente certificatore un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario.

Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori.

Il fornitore dovrà garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino di cui all'art. 11 della legge.

Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea con un materiale di prebase, di base, certificato di prima riproduzione, ove, previsto, certificato come tale in uno degli Stati dell'Unione europea.

[Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato VI per quanto riguarda la facoltà germinativa nei limiti sopradetti, questo elemento nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (2).]

(1) Comma così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

(2) Comma prima aggiunto dall'art. 3 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206 e poi abrogato dall'art. 1 del D.M. 7 febbraio 2000

Classificazione in categorie dei materiali di moltiplicazione

Articolo 21

Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) Sementi cerealicole:

- A) Sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride);
- B) sementi certificate (segale, granoturco, scagliola);
- C) sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

II) Sementi di piante foraggere: (1)

- A) sementi di base (tutte le specie);
- B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia);
- C) sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);
- D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971).

III) Sementi di barbabietole:

- A) sementi di base;
- B) sementi certificate.

IV) Tuberi-seme di patate: (2)

- A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.
- B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B.

V) Sementi di piante oleaginose e da fibra:

- A) sementi di base (tutte le specie escluse le varietà ibride di girasole) (3);
- A-bis) sementi di base (ibridi di girasole) (3):
 - 1. Sementi di base di linee inbred: sementi
 - a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII per le sementi di base e,
 - b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai

suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi

- a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
 - b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti fissati dagli allegati VI e VII per le sementi di base e,
 - c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
- B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca) (4);
- C) sementi certificate di 1^a riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone) (4);
- D) sementi certificate di 2^a riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone) (4);
- E) sementi certificate di 2^a riproduzione (canapa monoica);
- F) sementi certificate di 3^a riproduzione (lino tessile, lino oleaginoso);
- G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge) (5).

(1) Parte integralmente sostituita dall'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

(2) Punto così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576.

(3) L'art. 5 del DM 7 giugno 1991, n. 206 ha modificato la lettera A) ed ha aggiunto la lettera A-bis).

(4) Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.M. 14 dicembre 1987, n. 600.

(5) Punto così modificato dall'art. 5 del D.M. 7 giugno 1991, n. 206.

Categorie sementi di cereali

Articolo 22 ⁽¹⁾

Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:

A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):

- a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a o di 2^a riproduzione»;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):

- a) destinate alla produzione di ibridi;
- b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, I-B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e,
- c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi di base di granoturco e sorgo spp.:

- 1) di varietà a impollinazione libera:
 - a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
 - b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;
 - c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

- d) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
- 2) di linee «inbred»:
- a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri VI e VII per le sementi di base;
 - b) per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
- 3) di ibridi semplici:
- a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;
 - b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
 - c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
- C) sementi certificate** (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varietà di triticale ad autofecondazione):
- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
 - b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
 - c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
 - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
- D) sementi certificate di prima riproduzione** (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
 - b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2ª riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
 - c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 1ª riproduzione;
 - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
- E) sementi certificate di seconda riproduzione** (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
- a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
 - b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
 - c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di 2ª riproduzione;
 - d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Le modifiche apportate con il seguente decreto (2) che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065. I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40

della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di cui all'art. 22 B del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate secondo la stessa procedura.

(1) Articolo così come, da ultimo, modificato dall'art. 2 del D. Lgs 2 agosto 2007, n. 150

(2) D.M. 7 giugno 1991, n.206 (G.U. 15 luglio 1991, n.164)

Category sementi di piante foraggere

Articolo 23 ⁽¹⁾

1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate:

- a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione";
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sementi di varietà locali (2):

- a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varietà locali;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione";
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):

- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1^a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):

- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano

risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

- b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2^a riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2^a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):

- a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:

- a) che siano identificate per le specie;
- b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
- c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).".

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

(2) Con D.M. 3 marzo 1995 (G.U. n. 60 del 15 marzo 1995) è stata decisa la cancellazione dal Registro nazionale delle varietà e graduale trasformazione in varietà degli ecotipi di erba medica. In applicazione di tale decreto, a partire dal 2003, la certificazione di sementi di erba medica può essere effettuata solo se appartenenti a varietà.

Categorie sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio

Articolo 24⁽¹⁾

Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:

A) sementi di base:

- a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

B) sementi certificate:

- a) che provengano direttamente da sementi di base;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) b) e c).

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

Category e classi di commercializzazione tuberi-seme di patate

Articolo 25⁽¹⁾

1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

- a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;
- b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;
- c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme di base;
- d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

B) tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

- a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base purché i tuberi di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberi-seme di base;
- b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate;
- c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri VI e VII per i tuberi-seme certificati;
- d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per i tuberi-seme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

- a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
- b) le condizioni applicabili ai tuberi-seme testè definiti;
- c) le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme.

2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberi-seme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberi-seme dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma (2).

(1) Articolo sostituito dall'art.2 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576..

(2) Punto 2-bis aggiunto dall'art. 13 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322.

Category sementi di piante oleaginose e da fibra

Articolo 26⁽¹⁾

Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) sementi di base (varietà diverse dagli ibridi): le sementi

- a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

- b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a o di 2^a riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3^a riproduzione»;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 .

A-bis) sementi di base (ibridi):

1. Sementi di base di linee inbred: le sementi

- a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;
- b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).

2. Sementi di base di ibridi semplici: le sementi

- a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,
- b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e, per le quali all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:

- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
- b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
- c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

C) sementi certificate di 1^a riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:

- a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
- b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 2^a riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della 3^a riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
- c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

D) sementi certificate di 2^a riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:

- a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
- b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di 3^a riproduzione";

- c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

E) sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa monoica:

- a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
- b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
- c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

F) sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:

- a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
- b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
- c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
- d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);

G) sementi commerciali:

- a) che siano identificate per la specie;
- b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
- c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

Requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi

Articolo 26/bis ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d); A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b); B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d);

qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B), lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c);

qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, A), lettera d); B), lettera d);

qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis), punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera c),

sono soddisfatte le seguenti condizioni:

A) ispezione in campo:

a) il personale addetto all'esame:

- 1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;

- 2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;
 - 3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
 - 4) e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
 - 5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
- b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
 - c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
 - d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.
- B) Controlli delle sementi:
- a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:
 - 1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
 - 2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
 - 3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
 - b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
- C) Campionamento:
- a) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;
 - b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - 1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
 - 2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
 - 3) i campionatori possono essere:
 - 3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero
 - 3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero

- 3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità incaricata della certificazione delle sementi;
- 4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, è soggetta alla sorveglianza dell'autorità incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
- 5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorità incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale."

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

(2) Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto 5 maggio 2008 - pubblicato nella GU n. 173 del 25 luglio 2008 - ha dato attuazione al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150, per quanto riguarda gli esami delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale.

Associazione varietale di piante oleaginose e da fibra

Articolo 26-ter ⁽¹⁾

1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
 - (a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;
 - (b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);
 - (c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con conce di colore differente .

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3 del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

Laboratori autorizzati all'esecuzione delle analisi ai fini dell'applicazione della norma sementiera

Articolo 27

Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonché per la esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:

[1] *Istituto conservatore dei registri di varietà*]*;

2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;

3) Dipartimento di scienze e tecnologie agroambientali, laboratorio di ricerca e analisi sementi, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna;

4) Dipartimento di agronomia e gestione dell'agroecosistema, Università di Pisa;

5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;

6) Dipartimento di ingegneria agraria e agronomia del territorio, Università di Napoli "*Federico II*", Portici;

7) Dipartimento di agronomia ambientale e territoriale, Università di Palermo;

8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;

9) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.

La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi è demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa.

* Soppresso con D.P.R. n.531/78.

Documento di trasporto prodotti sementieri utilizzati a scopi scientifici

Articolo 28

Per i prodotti sementieri previsti dall'articolo 37 della legge, la importazione e la circolazione di essi è consentita a condizione che dai documenti che accompagnano la merce oltre all'indicazione della specie e, se possibile, della varietà del materiale di moltiplicazione, risultino anche quelle relative allo spedite, al destinatario, alla data di spedizione, al peso ed agli estremi dell'autorizzazione ministeriale rilasciata con riferimento al predetto art. 37.

Le sementi di generazioni precedenti alle sementi di base possono essere commercializzate soltanto se siano state certificate ufficialmente secondo le disposizioni relative alle sementi di base, siano contenute in imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento, nonché siano munite di un cartellino ufficiale bianco, barrato diagonalmente in violetto, con le indicazioni di cui all'allegato V.

Tariffe di certificazione

Articolo 29

Gli accertamenti delle consistenze, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 38 della legge, saranno effettuati da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciò espressamente incaricati. Il Ministero può delegare l'effettuazione di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 21 della legge.

[Sono considerate scorte:

a) i prodotti sementieri, dei generi e specie indicati dall'art. 38 della legge, esistenti alla data del 6 gennaio 1972 presso gli stabilimenti o magazzini del produttore richiedente;

b) le produzioni ottenute da coltivazioni in atto alla stessa data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a contratto di coltivazione].

[Gli involucri, le confezioni e simili devono essere muniti di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con propri provvedimenti, emanerà le norme relative all'accertamento e alla cartellinatura di dette scorte].

Per le operazioni di controllo e per il rilascio dei cartellini ufficiali sono dovuti all'ente incaricato, a titolo di rimborso spese, i compensi fissati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Equivalenza iscrizione nei registri varietali e selezione conservatrice equivalente

Articolo 30 ⁽¹⁾

Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.

L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, conformemente alle direttive del Consiglio n. 2002/53/CE * e n. 2002/55/CE ** del 13 giugno 2002, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese terzo può considerarsi parimenti equivalente qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea,

qualora il competente organo dell'Unione europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 19, del D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27.

* La direttiva 2002/53/CE abroga e sostituisce la direttiva 70/457 del 29 settembre 1970

** La direttiva 2002/55/CE abroga e sostituisce la direttiva 70/458 del 29 settembre 1970

Certificazione in Italia di sementi di cereali certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

Articolo 31 ⁽¹⁾

1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera A, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto.

4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:

a) provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure

2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione."

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

Certificazione in Italia di sementi di piante foraggere certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

Articolo 32 ⁽¹⁾

1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza

conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 2002/53/CE*, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C).

4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:

a) se provengono direttamente:

1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o

2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;

b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;

c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del presente decreto, per la stessa categoria.

5. Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione."

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 8 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

* La direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 abroga e sostituisce la direttiva 70/457 del 29 settembre 1970.

Certificazione in Italia di sementi di barbabietole certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

Articolo 33 ⁽¹⁾

1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 2002/53/CE*, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del presente decreto.

2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera C).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
- a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
 - c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 8 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

* La direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 abroga e sostituisce la direttiva 70/457 del 29 settembre 1970.

[Certificazione in deroga dei tuberi-seme di patate nel periodo transitorio]

Articolo 34

[Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificati ufficialmente come tuberi-seme di patate «certificati», in deroga a quanto previsto alla lettera B) del precedente art. 25, i tuberi-seme provenienti direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente purché questi ultimi diano le stesse garanzie offerte dai tuberi-seme, di «base» o «certificati», certificati secondo i principi della legge e del presente regolamento].

Certificazione in Italia di sementi di piante oleaginose e da fibra certificate in uno o più Stati europei o in un Paese terzo

Articolo 35 ⁽¹⁾

1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 2002/53/CE* recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera E), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del medesimo decreto per la stessa categoria.
2. Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da fibra, lettere A) e B), del presente

decreto, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, III, lettera C).

4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
 - a) provengono direttamente:
 - 1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o
 - 2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
 - b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
 - c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e alcontrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.".

(1) Articolo così come sostituito dall'art. 8 del D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 150

* La direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 abroga e sostituisce la direttiva 70/457 del 29 settembre 1970.

Non applicabilità di specifiche norme a materiali di moltiplicazione esportati in Paesi terzi

Articolo 36

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della legge e gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento non si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, per i quali sia provata la destinazione alla esportazione nei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

ALLEGATO I

Fac-simile di registro di carico e scarico

Numero d'ordine cronologico	Data	Riferimento per etichette del produttore	Ente, data e numeri di Certificazione	Lotto	Specie e varietà	Carico		Scarico			Scarti e cali	Note
						Provenienza	Quintali*	Riferimento al numero Cronologico di carico	Destinazione	Quintali *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 1) Vanno annotate con numerazione progressiva ed in ordine cronologico tutte le operazioni di carico e scarico.
- 2) Giorno dell'operazione.
- 3) Da utilizzare quale riferimento al registro di carico e scarico nell'etichetta del produttore. Tale riferimento può essere composto di numeri e/o lettere, ma con almeno una lettera; deve risultare uguale sia nell'annotazione del carico che in quella dello scarico.
- 4) Vanno riportati nella colonna solamente i dati relativi ai materiali ufficialmente certificati che devono corrispondere a quelli stampigliati nei cartellini ufficiali.
- 5) Qualora si tratti di seme ufficialmente certificato il numero del lotto deve essere quello dato dall'ente certificatore.
- 6) Per i miscugli indicare le specie e varietà maggiormente rappresentate.
- 7) Indicare l'azienda agraria o la ditta dalla quale il materiale proviene distinguendo quello di propria produzione da quello avente altra provenienza. Per i prodotti selezionati o i miscugli ottenuti a seguito di lavorazione o manipolazione effettuata nello stabilimento cui il registro si riferisce, indicare «proveniente da lavorazione o manipolazione propria».
- (9) Necessario soltanto per i materiali introdotti nello stabilimento già lavorati o provenienti dall'estero.
- 10) Per i prodotti importati indicare le ditte o persone alle quali sono stati ceduti.
- 12) Riportare i cali e gli scarti di lavorazione.
- 13) Per i materiali certificati ufficialmente indicare la categoria (base, certificata, commerciale, ecc.).

N.B. - Qualora nel registrare cronologicamente e successivamente tutte le operazioni di carico e scarico si verificassero degli errori o rimanessero righe in bianco è consigliabile tracciare su di essi linee con inchiostro colorato contrastante in modo che possano sempre apparire evidenti i dati scritti in maniera erronea. Ad ogni carico e scarico si deve immediatamente procedere alla registrazione. Non è ammessa, in caso di controllo, né dimenticanza né trascuratezza.

* Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 gennaio 2001 (G.U. n.27 del 2 febbraio 2001) di attuazione della direttiva 1999/103/CE il quintale può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2009.

ALLEGATO II (1)

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
A) Cereali			
Avena sativa L., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L. emend. Fiori e Paoli, Triticum durum Desf., Triticum spelta L. Secale cereale L., x Triticosecale Wittm.	30	1.000	500
Phalaris canariensis L.	10	400	200
Oryza sativa L.	30	1.000	500
Sorghum spp.	10	1.000	900
Zea mays L. sementi di mais di linee "inbred"	40	250	250
Zea mays L. sementi di mais di linee "inbred" e sementi certificate	40	1.000	1.000
Altre specie	30	1.000	500
B) Foraggiere			
<i>Graminacee</i>			
Agrostis canina L.	10	50	5
Agrostis gigantea Roth	10	50	5
Agrostis stolonifera L.	10	50	5
Agrostis capillaris L.	10	50	5
Alopecurus pratensis L.	10	100	30
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl.	10	200	80
Cynodon dactylon (L.) Pers.	10	50	5
Dactylis glomerata L.	10	100	30
Festuca arundinacea Schreb.	10	100	50
Festuca ovina L.	10	100	30
Festuca pratensis Huds.	10	100	50
Festuca rubra L.	10	100	30
Festulolium	10	200	60
Lolium x boucheanum Kunth	10	200	60
Lolium multiflorum spp.	10	200	60
Lolium perenne L.	10	200	60
Phalaris aquatica L.	10	100	50
Phleum bertolonii DC	10	50	10
Phleum pratense L.	10	50	10
Poa annua L.	10	50	10
Poa nemoralis L.	10	50	5
Poa palustris L.	10	50	5
Poa pratensis L.	10	50	5
Poa trivialis L.	10	50	5
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	10	50	5
<i>Leguminose</i>			
Hedysarum coronarium L.			
- frutto	10	1.000	300
- seme	10	400	120

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Lotus corniculatus L.	10	200	30
Lupinus albus L.	25	1.000	1.000
Lupinus angustifolius L.	25	1.000	1.000
Lupinus luteus L.	25	1.000	1.000
Medicago lupulina L.	10	300	50
Medicago sativa L.	10	300	50
Medicago x varia (Maryn) Arcangeli	10	300	50
Onobrychis vicifolia Scop.			
- frutto	10	600	600
- seme	10	400	400
Pisum sativum L. (Partim)	25	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum L.	10	400	60
Trifolium hybridum L.	10	200	20
Trifolium incarnatum L.	10	500	80
Trifolium pratense L.	10	300	50
Trifolium repens L.	10	200	20
Trifolium resupinatum L.	10	200	20
Trigonella foenum graecum L.	10	500	450
Vicia faba L.	25	1.000	1.000
Vicia narbonensis Crantz	20	1.000	1.000
Vicia pannonica Crantz	20	1.000	1.000
Vicia sativa L.	25	1.000	1.000
Vicia villosa Roth	20	1.000	1.000
<i>Altre specie</i>			
Brassica napus L.var. napobrassica	10	200	100
Brassica oleracea L. convar. acephala	10	200	100
Phacelia tanacetifolia Benth	10	300	40
Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.	10	300	300
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	20	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

C) Barbabietola da zucchero e da foraggio:

- peso massimo del lotto (tonnellate)..... 20
- peso minimo del campione (grammi)..... 500

D) Tuberi seme di patata

- peso massimo del lotto (tonnellate).....100

Il numero minimo dei tuberi che costituiscono il campione ed il loro calibro sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere dall'ente certificatore.

E) Piante oleaginose e da fibra

Specie	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo di un campione da prelevarsi da un lotto (grammi)	Peso del campione per la determinazione in numero di semi di cui all'allegato VI (grammi)
1	2	3	4
Arachis hypogea L.	25	1.000	1.000
Brassica juncea L. Czern Cosson	10	100	40
Brassica napus L. (partim)	10	200	100
Brassica nigra (L.) Koch	10	100	40
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Br.	10	200	70
Cannabis sativa L.	10	600	600
Carthamus tinctorius L.	25	900	900
Carum carvi L.	10	200	80
Gossypium spp.	25	1.000	1.000
Helianthus annuus L.	25	1.000	1.000
Linum usitatissimum L.	10	300	150
Papaver somniferum L.	10	50	10
Sinapis alba L.	10	400	200
Glycine max (L.) Merr.	25	1.000	1.000
Altre specie con sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento.	25	1.000	500
Altre specie con sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento	10	500	300

F) Piante ortive

1. peso massimo del lotto (tonnellate):

- a) sementi di Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L. (Partim), Vicia faba L. (partim)25
- b) sementi di dimensioni uguali a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim), Vicia faba (partim).....20
- c) sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di Grano.....10

2. peso minimo del campione (grammi)

Allium cepa L	25
Allium fistulosum L.	15
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Allium schoenoprasum L.	15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	20
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	100
Beta vulgaris L.	100
Brassica oleracea L.	25
Brassica rapa L.	20
Capsicum annuum L.	40
Cichorium endivia L.	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai	250
Cucumis melo L.	100
Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	250
Cucurbita pepo L.	150

Cynara cardunculus L.	50
Daucus carota L.	10
Foeniculum vulgare Mill.	25
Lactuca sativa L.	10
Lycopersicon esculentum Mill.	20
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill.	10
Phaseolus coccineus L.	1.000
Phaseolus vulgaris L.	700
Pisum sativum L. (partim)	500
Raphanus sativus L.	50
Rheum rhabarbarum L.	135
Scorzonera hispanica L.	30
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	75
Valerianella locusta (L.) Latter.	20
Vicia faba L. (partim)	1.000
Zea mays L. (partim)	1.000

Per le varietà ibride F1 delle specie succitate il peso minimo del campione può essere ridotto fino ad un quarto del peso fissato. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 grammi e contenere almeno 400 semi. Per le specie non comprese nell'elenco di cui sopra il peso minimo del campione sarà determinato in relazione agli accertamenti da compiere per analogia con le specie aventi semi di peso unitario simile.

F bis)

Per le specie riportate in A), B), C), E) ed F) il peso di un lotto non può eccedere di oltre il 5% il peso massimo prescritto.

G) Altre specie erbacee:

- 1) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle del frumento:
 - peso massimo del lotto (tonnellate) 20
 - peso minimo del campione (grammi) 500
- 2) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle del frumento:
 - peso massimo del lotto (tonnellate) 10
 - peso minimo del campione (grammi) 300

H) Specie arboree ed arbustive:

- 1) peso massimo del lotto (tonnellate):
 - a) per le sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle dell'olivo 5
 - b) per le sementi di dimensioni inferiori a quelle dell'olivo 1

Il peso del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

I) Sementi per colture ornamentali e da fiore nonché materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili (esclusi i tuberi-seme di patate):

- nessun limite viene fissato per il peso massimo del lotto. Il peso minimo del campione sarà determinato all'atto del prelevamento in relazione agli accertamenti da compiere.

(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dal D.M. 18 giugno 2007 .

ALLEGATO III

Elenco delle specie

I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

Nome botanico

Nome volgare

BARBABIETOLE:

Beta vulgaris L. var. crassa Alef.
Beta vulgaris L. var. saccarifera Alef.

Barbabetola da foraggio
Barbabetola da zucchero

CEREALI:

Avena byzantina K Kock.
Avena sativa L.
Fagopyrum esculentum Moench
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Panicum miliaceum L.
Phalaris canariensis L.
Secale cereale L.
Setaria italica (L.) Beauv.
Triticum aestivum L. Emend. Fiori e Paoli
Triticum durum Desf
Triticum spelta L.
Triticum spp. x Secale cereale
Triticum turgidum L.
Zea mays L. (Partim)

Avena rossa
Avena
Grano saraceno
Orzo
Riso
Miglio
Scagliola
Segale
Panico
Frumento tenero
Frumento duro
Spelta
Triticale
Frumento turgido
Granoturco, Mais[escluso
Mais rostrato (pop corn) e
Mais zuccherino]

FORAGGERE:

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.
Agropyron desertorum (Fisch.) Schult.
Agropyron trachycaulum (Lk.) Malte
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis palustris Huds.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B. Presl.
Brassica campestris L. spp. rapa (L.) Thell. (= Br. Rapa L.)
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.
Brassica oleracea L.convar.acephala DC Alef var.medullosa +var.viridis L.
Bromus arvensis L.
Bromus erectus Ruds.
Bromus inermis Leyss.

Agropiro crestato
Agropiro dei deserti
Agropiro tenue
Agrostide canina
Agrostide bianca
Agrostide palustre
Agrostide stolonifera
Agrostide tenue
Coda di volpe
Paleo odoroso
Antillide
Avena altissima
Rapa da foraggio
Navone da foraggio
Cavolo da foraggio
Bromo arvense
Bromo eretto
Bromo inerme

Cajanus cajan (L.) Milisp.
 Cynosorus cristatus L.
 Coronilla varia L.
 Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
 Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
 Dactylis glomerata L.
 Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)
 Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. frumentacea Wight
 Eragrostis curvula (Schrad.) Ness
 Festuca arundinacea Schreber
 Festuca ovina L.
 Festuca ovina L. var. capillata (Lam.) Hack. (= Festuca tenuifolia Sibth.)
 Festuca ovina L. duriuscula (L.) Koch.
 Festuca pratensis Hudson
 Festuca rubra L.
 Festuca spp. x Lolium spp. (1)

Festuca rubra L. var. heterophylla (Lam.) Mutel
 Festuca rubra L. var. commutata Gaud. (= F. fallax Thuill.)
 Hedysarum coronarium L.
 Holcus lanatus L.
 Lolium x boucheanum Kunth
 Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lotus corniculatus L.
 Lotus uliginosus Schk.
 Lupinus albus L.
 Lupinus angustifolius L.
 Lupinus luteus L.
 Medicago lupulina L.
 Medicago sativa L.
 Medicago varia Martyn
 Melilotus alba Med.
 Melilotus officinalis (L.) Pall.
 Onobrychis viciifolia Scop.
 Ornithopus sativus Brot.
 Phaseolus angularis (Willd.) Wight
 Phaseolus aureus Roxb.
 Phaseolus mungo L.
 Phleum bertolonii DC
 Phleum pratense L.
 Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
 Phalaris arundinacea L.
 Phalaris stenoptera Hack.
 Pisum sativum L. Partim.
 Poa annua L.
 Poa bulbosa L.
 Poa compressa L.
 Poa nemoralis L.
 Poa palustris L.

Pisello del tropico
 Coda di cane
 Coronilla
 Aira cespitosa
 Aira flessuosa
 Erba mazzolina, Dattile
 Fagiolo d'Egitto
 Miglio giapponese
 Eragrostide curvula
 Festuca arundinacea
 Festuca ovina
 Festuca capillata
 Festuca duriuscula
 Festuca pratense
 Festuca rossa
 Ibridi risultanti dall'incrocio
 di una specie del genere
 Festuca con una specie del
 genere Lolium (x Festulolium)
 Festuca eterofilla
 Festuca commutata
 Sulla
 Erba bambagiona
 Loglio ibrido
 Loietto comune, Loietto
 italico, Loiessa,
 Loietto westervoldico
 Loietto perenne o Loietto
 inglese
 Ginestrino
 Ginestrino palustre
 Lupino bianco
 Lupino azzurro
 Lupino giallo
 Lupolina
 Erba medica
 Medica variegata
 Meliloto bianco
 Meliloto giallo
 Lupinella
 Serradella
 Fagiolo Azuki
 Fagiolo aureo
 Fagiolo mungo
 Fleolo bulboso
 Fleolo, coda di topo
 Miglio perlato o pennisetto
 Falaride arundinacea
 Falaride tuberosa
 Pisello da foraggio
 Poa annua
 Poa bulbosa
 Poa compressa
 Fienarola dei boschi
 Fienarola delle paludi

Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Sorghum alnum Parodi
Sorghum halepense (L.) Pers.
Sorghum sudanense (Pieper) Stapf.
Sorghum vulgare Pers.

Trifolium alexandrinum L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium dubium Sibth
Trifolium fragiferum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L. var. giganteum Lagr. – Fos.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Trifolium squarrosum L.
Trifolium subterraneum L.
Trigonella foenum-graecum L.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Vicia angustifolia Reichb.
Vicia ervilia (L.) Willd.
Vicia faba L. var. equina Pers.
Vicia faba L. var. minor (Peterm) Bull
Vicia narbonensis L.
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.
Vigna sinensis (L.) Savi

Erba fienarola dei boschi
Poa comune
Sorgo almo
Sorgagna
Sorgo gentile
Sorgo da granella e
zuccherino
Trifoglio alessandrino
Trifoglio campestre
Trifoglio filiforme
Trifoglio fragifero
Trifoglio ibrido
Trifoglio incarnato
Trifoglio pratense
Trifoglio ladino
Trifoglio bianco
Trifoglio persiano
Trifoglio squaroso
Trifoglio sotterraneo
Fieno greco
Avena bionda
Veccia angustifolia
Vecciolo
Favetta, Fava cavallina
Favino
Veccia di Narbona
Veccia della Pannonia
Veccia comune
Veccia vellutata
Vigna cinese

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

Arachis hypogea L.
Brassica juncea L. Czern Cosson

Brassica napus L. (Partim)
Brassica nigra (L) Koch
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Camelina sativa L.
Chartamus tinctorius L.
Carum carvi L.

Glycine max (L.) Merr.
Gossypium barbadense L.
Gossypium hirsutum L.
Helianthus annuus L.
Hibiscus cannabinus L.
Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Ricinus communis L.
Sesamum indicum L. (= orientale)
Sinapis alba L.

Arachide
Senape bruna, senape
indiana
Colza
Senape nera
Ravizzone
Camelina
Cartamo
Cumino, carvi, anice dei
Vosgi
Soia
Cotone barbadense
Cotone irsuto
Girasole
Ibisco
Lino
Papavero da oppio
Rafano oleifero
Ricino
Sesamo
Senape bianca

ALTRE:

Lathyrus cicera L.	Cicerchiella
Lathyrus sativus L.	Cicerchia
Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitagawa [=L. cineata (Dum.) Don]	Lespedeza sericea o perenne
Lespedeza stipulacea Maxim	Lespedeza della Corea
Nicotiana tabacum L.	Tabacco
Sanguisorba minor Scop.	Pimpinella
Sorghum vulgare Pers. var. technicum (Koern) Jav.	Saggina da scope

(1) Modifica introdotta dal D.M. 4 giugno 2004.

II – COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

Nome botanico	Nome volgare
ORTIVE:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium porrum L.	Porro
Allium schoenoprasum L.	Erba cipollina
Anethum graveolens L.	Aneto
Angelica archangelica	Angelica
Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfoglio
Apium graveolens L.	Sedano
Asparagus officinalis L.	Asparago
Atriplex hortensis L.	Atreplice
Barbarea verna (Mill) Aschess.	Barbarea
Beta vulgaris L. var. vulgaris	Bietola da coste
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.	Bietola da orto
Borrago officinalis L.	Borragine
Brassica chinensis L.	Cavolo sedano
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb.	Navone
Brassica oleracea L. convar. Acephala DC Alef var. sabellica L.	Cavolo laciniato
Brassica oleracea L. convar.acephala Alef. var. botrytis L.	Cavolfiore
Brassica oleracea L. convar.botrytis (L.) Alef .var. cimosia Duch	Cavolo broccolo
Brassica oleracea L. convar.oleracea var.gemmifera DC	Cavolo di Bruxelles
Brassica oleracea L. var. sabauda (L.)	Cavolo verza, cavolo di Milano
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var., alba DC	Cavolo cappuccio bianco
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. rubra DC	Cavolo cappuccio rosso
Brassica oleracea L. convar.acephala (DC) Alef.var. gongyloides L.	Cavolo rapa
Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.	Cavolo cinese
Brassica rapa L. var. rapa	Rapa primaverile, rapa autunnale
Capparis spinosa L.	Cappero
Capsicum annum L.	Peperone
Cicer arietinum L.	Cece
Cichorium indivia L.	Indivia e scarola
Cichorium intybus L. (partim)	Cicoria o radicchio
Citrullus lanatus (Thumb) Nasum e Nakai	Auguria, cocomero
Coriandrum sativum L.	Coriandolo
Cucumis melo L.	Melone
Cucumis sativum L.	Cetriolo
Cucurbita maxima Duch.	Zucca

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	Zucca torta
Cucurbita pepo L.	Zucchini
Cuminum cyminum L.	Cumino
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolimus L.	Carciofo
Daucus carota L.	Carota
Eruca sativa Mill.	Ruola
Foeniculum vulgare Mill.	Finocchio
Fragaria vesca L. s. l.	Fragola
Hibiscus esculentus L.	Ocra
Humulus lupulus L.	Luppolo
Lactuca sativa L.	Lattuga
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.(= L. vulgaris Ser.)	Lagenaria
Lavandula spica L.	Lavanda
Lens culinaris Medik.	Lenticchia
Lepidium sativum L.	Agretto
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Pomodoro
Majorana hortensis Moench.	Maggiorana
Matricaria camomilla L.	Camomilla
Nasturtium officinale R. Br.	Crescione d'acqua
Ocimum basilicum L.	Basilico
Pastinaca sativa L.	Pastinaca
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill	Prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	Fagiolo di Spagna
Phaseolus lunatus L.	Fagiolo di Lima
Phaseolus vulgaris L.	Fagiolo
Physalis alkekengi L.	Alchechengio
Pimpinella anisum L.	Anice
Pisum sativum L. (partim)	Pisello ad eccezione del pisello da foraggio
Raphanus sativus L.	Ravanello
Rosmarinus officinalis L.	Rosmarino
Rumex acetosa L.	Acetosa
Ruta graveolens L.	Ruta
Salsola soda L.	Roscano
Salvia officinalis L.	Salvia
Satureja hortensis L.	Santoreggia
Scorzonera hispanica L.	Scorzonera
Solanum melongena L.	Melanzana
Spinacia oleracea L.	Spinacio
Tetragonia expansa Thumb.	Spinacio della Nuova Zelanda
Thymus vulgaris L.	Timo
Tragopon porrifolium L.	Scorzobianca
Valeriana officinalis L.	Valeriana
Valerianella locusta (L.) Laterr.	Valerianella
Vicia faba L. (partim)	Fava da orto
Vigna sesquipedalis L. Furwirth.	Fagiolo asparago
Vigna sinensis (L.) Savi (= Dolichos melanophthalmus DC.)	Fagiolo dall'occhio
Zea mays L. convar. Microsperma (Koern)	Mais rostrato, popcorn
Zea mays L. convar. Saccharata (Koern)	Mais zuccherino

ORNAMENTALI E DA FIORE:

Achillea filipendulina Lamk.	Achillea gialla
------------------------------	-----------------

<i>Achillea millefolium</i> L.	Millefoglio
<i>Ageratum mexicanum</i> Sims.	Agerato
<i>Althea rosea</i> Cav.	Altea
<i>Alyssum maritimum</i> Lamk.	Alisso
<i>Alyssum saxatile</i> L.	Alisso perenne
<i>Anemone japonica</i> Sieb et Zucc.	Anemone
<i>Antirrhinum majus</i> L.	Bocca di leone
<i>Amaranthus bicolor</i> Nocca	Amaranto bicolore
<i>Amaranthus caudatus</i> L.	Amaranto
<i>Aquilegia caerulea</i> James	Aquilegia
<i>Aralia sieboldii</i> Hort.	Aralia sieboldi
<i>Arabis caucasica</i> Willd. (= <i>A. albida</i> Stev.)	Arabis
<i>Asparagus plumosus</i> Bak.	Asparago piumoso
<i>Asparagus sprengeri</i> Reg.	Asparago sprengeri
<i>Aster</i> spp.	Astro
<i>Aubretia deltoidea</i> L.	Aubrezia
<i>Begonia semperflorens</i> Lin. et Otto	Begonia
<i>Bellis perennis</i> L.	Margheritina
<i>Calceolaria herbeohybrida</i> Chitt.	Calceolaria
<i>Calendula officinalis</i> L.	Calendula
<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	Astro
<i>Campanula medium</i> L.	Campanula
<i>Capsicum annum</i> L.	Peperoncino ornamentale
<i>Celosia argentea</i> L. var. <i>plumosa</i> Hort.	Celosia
<i>Celosia cristata</i> L.	Celosia cresta di gallo
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurea
<i>Chamaedorea</i> spp.	Camandorea
<i>Cheiranthus annuus</i> L.	Violacciocca annuale
<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	Violacciocca gialla
<i>Crhysanthemum carinatum</i> Schousb.	Margherita tricolore
<i>Crhysanthemum coronarium</i> L.	Crisantemo coronario
<i>Crhysanthemum leucanthemum</i> L.	Margherita
<i>Crhysanthemum</i> spp.	Crisantemo
<i>Cineraria cruenta</i> Mass.	Cineraria
<i>Cineraria maritima</i> L.	Cineraria marittima
<i>Clarkia elegans</i> Dougl.	Clarchia
<i>Cleome spinosa</i> Jacq.	Cleome
<i>Cobaea scadens</i> Cav.	Cobea
<i>Coleus verschaffeltii</i> Lem.	Coleo
<i>Convolvulus</i> spp.	Campanula rampicante
<i>Cordyline</i> spp.	Cordiline
<i>Coreopsis</i> spp.	Coreopsis
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Cosmea bipennata
<i>Cucurbita lagenaria</i> L.	Zucca ornamentale
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchetta ornamentale
<i>Cyclamen persicum</i> Mill.	Ciclamino
<i>Cynodon dactylon</i> Pers.	Gramigna
<i>Dahlia pinnata</i> Cav. (= <i>D. variabilis</i> Desf.)	Dalia
<i>Delphinium consolida</i> L.	Speronella
<i>Delphinium cultorum</i> Voss. (= <i>D. hybridum</i> Hort. << Pacific geant >>)	Speronella perenne
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Garofano dei poeti
<i>Dianthus caryophyllus</i> L. << semperflorens - Chabaud >>	Garofano Chabaud
<i>Dianthus caryophyllus</i> L. << semperflorens >> di Nizza	Garofano di Nizza
<i>Dianthus chinensis</i> L.	Garofano cinese
<i>Dianthus</i> spp.	Garofano

Dichondra repens Forst.	Dicondra
Digitalis purpurea L.	Digitale
Dimorphotheca aurantiaca DC.	Dimorfoteca
Eschscholtzia californica Charm.	Papavero di california
Euphorbia variegata Pursh.	Euforbia
Fatsia japonica Docne et Planch.	Aralia sieboldi
Freesia hybrida Hort.	Fresia
Gaillardia aristata Pursh.	Gaillardia
Gazania splendens Hort. var. hybrida Hort.	Gazania
Gerbera hybrida Bol. L.	Gerbera
Geum chiloense Balt.	Benedetta
Godetia grandiflora Lindl.	Godezia
Gomphrena globosa L.	Gonfrena
Gypsophila elegans Biet.e Gypsophila paniculata L.	Gissofila
Heliantus spp. (escluso H. annuus passato alle oleifere)	Girasole da giardino
Helichrysum bracteatum Andr.	Elicrisio
Heliotropium peruvianum L.	Vaniglia
Hesperis matronalis L.	Giuliana
Iberis sempervirens L.	Iberis perenne
Iberis umbellata L.	Iberis annuale
Iberis sp.	Iberis
Impatiens balsamina L.	Balsamina
Ipomea coccinea L.	Campanella rampicante
Ipomea spp. (= Convolvulus spp.)	Campanula rampicante
Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln.	Kalanchoe
Kentia forsteriana F. Muell. (= Howea forsteriana Bec.)	Kentia
Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf.	Cipressino annuale
Lagenaria leucantha Rusby	Zucca ornamentale
Lathyrus odoratus L.	Pisello odoroso
Lavatera trimestris L.	Lavatera
Limonium sinuatum L.	Statice
Linaria maroccana Hook.	Linaria
Linum grandiflorum Desf.	Lino da fiore
Lobelia erinus L.	Lobelia
Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)	Lunaria
Lupinus polyphyllus Lindl. (Lupino di Russel)	Lupino perenne
Lupinus sp.	Lupino
Malcomia maritima Br. R.	Malcomia
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum parthenium Sm.)	Matricaria
Matthiola annua Sw.	Violacciocca annuale
Matthiola incana Br. R.	Violacciocca
Maurandia barclaiana Lindl.	Maurandia
Mesembrianthemum criniflorum L.f. (=Dorotheanthus bellidiformis N.E.Br.)	Ficoide
Mimulus luteus L.	Mimolo
Mimulus spp.	Mimolo
Mirabilis jolapa L.	Bella di notte
Momordica balsamica L.	Momordica
Myosotis alpestre Schmidt	Non ti scordar di me
Nemesia strumosa Benth.	Nemesia
Nemesia spp.	Nemesia
Nigella damascena L.	Nigella
Nemophila menziesii Hook. et Arm. Var. insignis Brand.	Nemofila
Oenothera spp.	Enotera
Papaver nudicaule L.	Papavero nudicaule
Papaver orientale L.	Papavero gigante

Papaver somniferum L. var. paeoniaeflorum Hort.	Papavero a fiore di peonia
Papaver sp.	Papavero
Passiflora caerulea L.	Passiflora
Passiflora spp.	Passiflora
Pelargonium hybridum Hort.	Geranio
Pentstemon spp.	Pentstemon
Petunia hybrida Hort.	Petunia
Phoenix canariensis Hort.	Palma canariense
Phoenix roebelinii O. Brient	Palma
Phlox drummondii Hook	Flox annuale
Physalis alkekengii L.	Alchechengi
Physostegia virginiana Benth.	Fisostegia
Portulaca grandiflora Hook	Portulaca
Primula acaulis L.	Primula
Primula malacoides Franch	Primula
Primula abconica Hance	Primula
Primula spp.	Primula
Pyrethrum porthenium Sm.	Matricaria
Pyrethrum roseum Bieb.	Piretro roseo
Pyrethrum spp.	Piretro
Quamoclit coccinea sp.	Campanella rampicante
Rudbeckia spp.	Rudbeckia
Reseda odorata L.	Amorino
Rosa canina L.	Rosa canina
Sagina subulata Presl.	Sagina
Saintpaulia ionantha Wendl.	Violetta africana
Salpiglossis sinuata Ruitz et Pav.	Salpiglossis
Salvia splendens Ker.	Salvia splendida
Scabiosa caucasica Biet.	Scabiosa
Scabiosa maritima L.	Vedovine
Schizanthus pinnatus Ruitz et Pav.	Schizanto
Senecio cruentus DC.	Cineraria
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	Cineraria marittima
Silene pendula L.	Silene pendula
Silene spp.	Silene
Sinningia speciosa Benth et Hooker	Glossinia
Statice sinuata L.	Statice
Strelitzia reginae Banks	Strelitzia
Tagetes erecta L.	Garofano d'India
Tagetes patula L.	Tagete
Tagete spp.	Tagete
Trachycarpus excelsus Wendl.	Trachicarpo
Tropaeolum majus L.	Nasturzio
Verbena hybrida Hort.	Verbena
Viola cornuta L. (= Viola williamsii Vittr.)	Viola cornuta
Viola odorata L.	Viola mammola
Viola tricolor L. var. hortensis Hort.	Viola del pensiero
Zea mays L. var. Japonica Hort. (= Zea vittata Hort.)	Granturco ornamentale
Zinnia elegans Jacq.	Zinnia

III – PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Nome botanico	Nome volgare
Castanea sativa Mill.	Castagno

Citrus aurantium L.
 Corylus avellana L.
 Diospyros kaki L.
 Juglans nigra L.
 Juglans regia L.
 Malus communis DC. (Pyrus malus L.)
 Olea europea L.
 Pistacia terebinthus L.
 Pyrus communis L.
 Prunus amygdalus Batsch.
 Prunus armeniaca L.
 Prunus avium L.
 Prunus cerasifera Ehrh.
 Prunus domestica L.
 Prunus mahaleb L.
 Prunus persica Batsch.

Arancio
 Nocciolo
 Diospiro o Kaki
 Noce nera
 Noce comune
 Melo
 Olivo
 Pistacchio
 Pero selvatico
 Mandorlo
 Albicocco
 Ciliegio selvatico
 Susino mirabolano
 Susino
 Ciliegio mahaleb
 Pesco

IV – MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

Nome botanico	Nome volgare
PATATE:	
Solanum tuberosum L.	Patata
ORTIVE:	
Allium cepa L.	Cipolla
Allium sativum L.	Aaglio
Asparagus officinalis L.	Asparago
Cynara cardunculus L.	Cardo
Cynara scolimus L.	Carciofo
ORNAMENTALI E DA FIORE:	
Amaryllis belladonna L.	Belladonna
Anemone coronaria L.	Anemone
Anemone hortensis L.	Anemone
Begonia tuberosa Hort.	Begonia
Begonia tuberhybrida Voss.	Begonia
Calla aethiopica L.	Calla
Canna hortensis Guillaum	Canna
Crocus sp.	Croco
Dahlia hortensis Guillaum (= D. variabilis Desf.)	Dalia
Freesia hybrida Hort.	Fresia
Fritillaria imperialis L.	Corona imperiale
Gladiolus hybridum Hort.	Gladiolo
Hippeastrum hybridum Hort.	Amarillide
Hyacinthus orientalis L.	Giacinto
Iris sp.	Iris
Ixia maculata L.	Ixia
Lilium longiflorum Thunb. Var. Harrissii Hort.	Giglio a lungo fiore
Lilium candidum L.	Giglio di sant'Antonio

Lilium regale E. H. Wilson
Lilium tigrinum Gawl.
Lilium speciosum Thumb.
Narcissus pseudo-Narcissus L.
Narcissus incomparabilis Mill.
Narcissus jonquilla L.
Narcissus tazetta L.
Nerine
Ornithogalum arabicum L.
Ornithogalum thyrsoides Jacq.
Polianthes tuberosa L.
Ranunculus asiaticus L.
Sinningia (= gloxinia)
Tulipa sp.

Giglio regale
Giglio tigrino
Giglio specioso
Narciso a trombetta
Narciso incomparabile
Narciso giunchiglia
Narciso a mazzetti
Nerine
Ornitogalo d'Arabia
Cincirinci
Tuberosa
Ranuncolo
Glossinia
Tulipano

ALLEGATO IV (1)
Piccoli imballaggi

I limiti di peso netto per le sementi oppure il numero di pezzi per gli organi riproduttivi, escluse le eventuali aggiunte di antiparassitari solidi, sostanze di rivestimento dei semi od altri additivi solidi, sono così determinati:

1) *sementi per colture erbacee da pieno campo:*

A) cereali:

i piccoli imballaggi non devono superare i kg 25 di peso; per il mais il peso non deve essere superiore a kg 10;

B) foraggiere:

a) i piccoli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi non destinate a colture foraggiere, denominati «piccoli imballaggi CE A » (2) non devono superare il peso di kg 2;

b) i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, sementi di base, sementi commerciali o un miscuglio di sementi denominati «piccoli imballaggi CE B» (2) non devono superare il peso di kg 10;

c) i piccoli imballaggi contenenti sementi o miscugli di sementi di specie diverse da quelle previste all'articolo 24 della legge, non devono superare i kg 10 di peso;

C) barbabietole:

i piccoli imballaggi contenenti sementi certificate, denominati «piccoli imballaggi CE » (2):

a) per le sementi monogermi o di precisione: non devono contenere più di 100.000 glomeruli o semi o non devono superare kg 2,5 di peso;

b) per sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: non devono superare kg 10 di peso; piante oleaginose e da fibra:

i piccoli imballaggi non devono superare kg 2 di peso; per il girasole, l'arachide e la soia tale limite è elevato a kg 5.

2) *sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore:*

A) ortive:

i piccoli imballaggi non devono superare un peso massimo di sementi di kg 5 per le leguminose, di kg 0,500 per le cipolle, il cerfoglio, gli asparagi, le bietole da coste, le bietole da orto, le rape primaverili, le rape autunnali, le angurie, le zucche, gli zucchini, le carote, i ravanelli, le scorzonere, gli spinaci e le valeriane; di g 100 per tutte le altre specie ortive; il miscuglio di sementi non deve superare i g 100;

B) ornamentali e da fiore:

i piccoli imballaggi di sementi o di un miscuglio di sementi non devono superare g 200 in peso;

3) *sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive:*

i piccoli imballaggi non devono superare il peso di kg 5;

4) *materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili:*

A) tuberi-seme di patata:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di tuberi superiore a 100 oppure non devono superare il peso di kg 10;

B) organi riproduttivi di piante ortive:

i piccoli imballaggi non devono contenere un numero di pezzi superiore a 20;

C) organi riproduttivi di piante ornamentali e da fiore:

i piccoli imballaggi ed i miscugli non devono contenere un numero di pezzi superiore a 10.

(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dal D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322..

(2) Per effetto dell'art. 1 del DM 3 giugno 1997 (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997) la dizione "CEE" è stata sostituita con quella di "CE".

ALLEGATO V (1)

Contrassegno degli imballaggi

I - Cartellini ufficiali

A) Cereali

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.» (2);
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini* ;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini, o linea inbred di granturco e di sorghum spp.*
- 6) categoria;
- 7) paese di produzione;
- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi;
- 9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 10) nel caso di varietà ibride o linee inbred, per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE (3) recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, il nome di questo componente con cui è stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine «componente»; per le sementi di base negli altri casi, il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredata dal termine «componente»; per le sementi certificate, il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato dal termine "ibrido".
- 11) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 12) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.
Le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative riguardo a talune specie, e ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.» (2);
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) specie* ;
- 5) varietà* ;
- 6) «sementi pre-base»;
- 7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di prima riproduzione»;
- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 9) mese ed anno della chiusura ufficiale o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

B) Foraggiere

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.» (2);
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;

- 4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini* ; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
- 5) varietà indicata almeno in caratteri latini* ;
- 6) categoria;
- 7) paese di produzione;
- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 9) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 10) numero delle generazioni dalla semente di base;
- 11) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
- 12) «non destinate alla produzione foraggera»;
- 13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute nei punti 4 e 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi».

b) Per le sementi commerciali:

- 1) «Normativa C.E.» (2);
- 2) «sementi commerciali» (non certificate per le varietà)*;
- 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 4) numero di riferimento del lotto* ;
- 5) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata senza i nomi degli autori in caratteri latini* ;
- 6) paese di produzione;
- 7) peso netto o lordo dichiarato o numero dei semi puri;
- 8) in caso di indicazione del peso o di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale;
- 10) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5 diventano facoltative riguardo a talune specie e, ove opportuno, per i periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione di semi.

c) Per i miscugli di sementi:

- 1) «miscuglio di sementi per...» (utilizzazione prevista);
- 2) servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi* ;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini* ; nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium;
- 5) peso netto o lordo dichiarato, o numero dichiarato di semi puri;
- 6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;
- 7) mese ed anno della chiusura;
- 8) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

d) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.» (2):

- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) specie* ;
- 5) varietà* ;
- 6) «sementi pre-base»;
- 7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate di prima riproduzione»;
- 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
- 9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

C) *Barbabietole.*

- a) Per le sementi di base e le sementi certificate:
 - 1) «Normativa C.E.»(2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero di riferimento del lotto* ;
 - 4) barbabietola da zucchero o da foraggio * ;
 - 5) varietà* ;
 - 6) categoria;
 - 7) paese di produzione;
 - 8) peso netto o lordo dichiarato di glomeruli o di semi puri;
 - 9) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli o di semi puri ed il peso totale;
 - 10) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
 - 11) per le sementi di precisione la dizione «di precisione»;
 - 12) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione;
 - 13) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi .
- b) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
 - 1) «Normativa C.E.» (2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero di riferimento del lotto* ;
 - 4) barbabietola da zucchero o da foraggio* ;
 - 5) varietà* ;
 - 6) «sementi pre-base»;
 - 7) numero delle generazioni precedenti le sementi della categoria «sementi certificate»;
 - 8) peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 - 9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

D) *Tuberi-seme di patata.*

- a) Per i tuber-seme di base e per i tuber-seme certificati:
 - 1) «Normativa C.E.» (2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero riferimento del lotto* ;
 - 4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi* ;
 - 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini* ;
 - 6) paese di produzione;
 - 7) categoria ed eventuale classe* ;
 - 8) calibro;
 - 9) peso netto dichiarato;
 - 10) mese ed anno della chiusura.
- b) Per i tuber-seme di generazioni anteriori a quella di base:

- 1) «Normativa C.E.»(2):
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) specie indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
- 6) «tuberi-seme pre-base»;
- 7) peso netto dichiarato;
- 8) mese ed anno della chiusura .

E) Piante oleaginose e da fibra.

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

- 1) «Normativa C.E.» (2):
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero di riferimento del lotto* ;
- 4) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 5) varietà indicate almeno in caratteri latini;
- 5 bis) le disposizioni contenute al punto 4 sono facoltative, riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi;
- 6) categoria;
- 7) paese di produzione;
- 8) peso netto o lordo dichiarato;
- 9) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso dei semi puri ed il peso totale;

9-bis) nel caso di varietà ibride o linee inbred:

- I. per le sementi di base, se l'ibrido o la linea inbred cui appartengono le sementi sono state ufficialmente ammesse conformemente alla direttiva n. 2002/53/CE: il nome di questo componente con cui é stata ufficialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato nel caso di ibridi o linee inbred, destinati unicamente a servire da componenti per varietà finali, del termine "componente";
 - II. per le sementi di base negli altri casi: il nome del componente cui appartengono le sementi di base, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine "componente";
 - III. per le sementi certificate: il nome delle varietà cui appartengono le sementi certificate, corredato del termine "ibrido".
- 10) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione ;
 - 11) in caso di rianalisi per lo meno della facoltà germinativa possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese, anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

a-bis) Per le sementi certificate di un'associazione varietale:

le stesse informazioni richieste alla lettera a), indicando il nome dell'associazione varietale invece del nome della varietà (indicare: «associazione varietale» e il suo nome) e le percentuali in peso dei vari componenti per varietà; qualora detta percentuale in peso sia stata comunicata per iscritto all'acquirente, su richiesta, e registrata ufficialmente, sarà sufficiente indicare il nome dell'associazione varietale.

b) Per le sementi commerciali:

- 1) «Normativa C.E.» (2);
- 2) «sementi commerciali» (non certificate per la varietà)*;
- 3) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi* ;
- 4) numero di riferimento del lotto* ;
- 5) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;

- 6) regione di produzione;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra peso dei semi ed il peso totale;
- 9) mese ed anno della chiusura;
- 10) in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato... (mese ed anno)» ed il servizio responsabile della rianalisi.

Le disposizioni contenute al punto 5 sono facoltative per talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

- c) Per le sementi di generazioni anteriori a quella di base:
- 1) «Normativa C.E.» (2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero di riferimento del lotto* ;
 - 4) specie indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 6) «sementi pre-base»;
 - 7) numero delle generazioni precedenti le sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi certificate di 1^a riproduzione»;
 - 8) peso netto o lordo dichiarato;
 - 9) mese ed anno della chiusura o mese ed anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione.

II - Etichette piccoli imballaggi C.E.(2)

1) Etichette ufficiali.

A) Barbabietole.

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E.(2)»;
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi: indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio* ;
- 5) varietà indicata almeno in caratteri latini* ;
- 6) categoria;
- 7) peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri;
- 8) in caso d'indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale;
- 9) per le sementi monogermi la dizione «monogermi»;
- 10) per le sementi di precisione la dizione «di precisione».

B) Foraggere.

a) Per le sementi certificate:

- 1) «piccolo imballaggio C.E. B» (2);
- 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) numero d'ordine;
- 4) specie indicata almeno in caratteri latini* ;
- 5) varietà, indicata almeno in caratteri latini* ;
- 6) categoria;
- 7) peso lordo o netto o numero di semi puri;

- 8) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
 - 9) «non destinate alla produzione foraggera».
- b) Per le sementi commerciali:**
- 1) «piccolo imballaggio C.E. B» (2);
 - 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine;
 - 4) specie, indicata almeno in caratteri latini;
 - 5) «sementi commerciali»;
 - 6) peso lordo o netto o numero di semi puri;
 - 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.
- c) Per i miscugli di sementi:**
- 1) «piccolo imballaggio C.E. B»(2);
 - 2) servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
 - 3) numero d'ordine;
 - 4) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
 - 5) peso netto o lordo o numero di semi puri;
 - 6) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale;
 - 7) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, la varietà. Indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini.

2) Etichetta del produttore (o scritta sull'imballaggio)

- a) Per i miscugli di sementi per tappeti erbosi:**
- 1) «piccolo imballaggio C.E. A» (2);
 - 2) nome ed indirizzo del produttore o suo marchio di identificazione;
 - 3) numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati;
 - 4) nome dello Stato membro o sua sigla;
 - 5) «miscugli di sementi per...» (utilizzazione prevista);
 - 6) peso netto o lordo o numero di semi puri;
 - 7) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo ed il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale;
 - 8) proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la specie e, se necessario, le varietà.

III. - Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro.

Barbabietola:

- a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:**
- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
 - 2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi; indicazione che precisa se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
 - 3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 4) categoria;
 - 5) numero di riferimento del campo o della partita;
 - 6) peso netto o lordo dichiarato;
 - 7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

- b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta é di colore grigio.
- c) Indicazione prevista per il documento:
- 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio;
 - 3) varietà, indicata almeno in caratteri latini;
 - 4) categoria;
 - 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate ed indicazione del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
 - 6) numero di riferimento del campo o della partita;
 - 7) superficie coltivata per la produzione della partita oggetto del documento;
 - 8) quantità di sementi raccolte e numero di colli;
 - 9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni previste per la coltura da cui le sementi provengono;
 - 10) se del caso, i risultati delle analisi preliminari delle sementi.

Foraggiere:

- a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.
 - 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 3) varietà indicata almeno in caratteri latini;
 - 4) categoria;
 - 5) numero di riferimento del campo e della partita;
 - 6) peso netto o lordo dichiarato;
 - 7) la menzione «sementi non definitivamente certificate».

Le disposizioni del 2° e 3° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

- b) Colore dell'etichetta:
l'etichetta é di colore grigio.
- c) Indicazioni prescritte per il documento:
- 1) autorità che rilascia il documento;
 - 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
 - 3) categoria;
 - 4) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
 - 5) numero di riferimento del campo o della partita;
 - 6) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
 - 7) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
 - 8) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
 - 9) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
 - 10) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

Cereali:

- a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:
- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;

- 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, é aggiunta la parola «componente»;
- 4) categoria,
- 5) nel caso di varietà ibride, la parola ibrido;
- 6) numero di riferimento del campo e della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione "sementi non definitivamente certificate".

Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Colore dell'etichetta:

l'etichetta é di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento;
- 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 3) varietà, indicata in caratteri latini;
- 4) categoria;
- 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi;
- 6) numero di riferimento del campo o della partita;
- 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento;
- 8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli;
- 9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate;
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi;
- 11) se del caso, risultati dalle analisi preliminari delle sementi.

Oleaginose e da fibra:

a) Indicazioni prescritte per l'etichetta:

- 1) autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi;
- 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini;
- 3) varietà indicata almeno in caratteri latini; nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) destinate ad essere utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride, é aggiunta la parola "componente";
- 4) categoria;
- 5) nel caso di varietà ibride, la parola "ibrido";
- 6) numero di riferimento del campo e della partita;
- 7) peso netto o lordo dichiarato;
- 8) la menzione "sementi non definitivamente certificate".

Le disposizioni contenute al 2° trattino sono facoltative, avendo riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Colore dell'etichetta:

l'etichetta é di colore grigio.

c) Indicazioni prescritte per il documento:

- 1) autorità che rilascia il documento.
- 2) specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.
- 3) varietà, indicata almeno in caratteri latini.
- 4) categoria.
- 5) numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del Paese o dei Paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.
- 6) numero di riferimento del campo o della partita.
- 7) superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.
- 8) quantità delle sementi raccolte e numero dei colli.
- 9) numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.
- 10) attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.
- 11) se del caso, risultati delle analisi preliminari delle sementi.

(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dal D.M. 4 giugno 2004 .

(2) Per effetto dell'articolo 1 del D.M. 3 giugno 1997 (G.U. n. 161 del 12 luglio 1997) la dizione "CEE" è sostituita con quella "CE".

(3) La direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002 abroga e sostituisce la direttiva 70/457/CEE del 29 settembre 1970

* L'attestato ufficiale per l'interno della confezione può recare soltanto le indicazioni contrassegnate con l'asterisco.

ALLEGATO VI (1)

Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

1 - COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO

A) Barbabietole.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza del tipo o della varietà in grado sufficiente.
2. Le sementi di tutte le categorie devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A - Tavola

Specie	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo di umidità (1) (% in peso)
1	2	3	4
a) Barbabietole da zucchero			
- sementi monogermi:	97	80	15
- sementi di precisione:	97	75	15
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidi supera 85:	97	73	15
- altre sementi:	97	68	15
b) Barbabietole da foraggio:			
- sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85			
sementi monogermi, sementi di precisione	97	73	15
- altre sementi	97	68	15

La percentuale in peso di sementi di altre piante non deve superare lo 0,3.

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

B - Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:

- a) sementi monogermi: almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale in glomeruli che porta 3 plantule o più non deve superare il 5 % dei glomeruli germinati;
- b) sementi di precisione di barbabietole da zucchero: almeno il 70 % dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5 % dei glomeruli germinati;
- c) sementi di precisione di barbabietole da foraggio: nel caso di varietà la cui percentuale di diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; in tutti gli altri casi almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale di glomeruli che danno 3 plantule o più non deve superare il 5 % dei glomeruli germinati;
- d) per le sementi della categoria "sementi di base", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria "sementi certificate", la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati ufficialmente da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o

- frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate;
- e) nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania a seguito di specifiche procedure comunitarie non possono essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5.
3. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non é tollerata che nella misura piú limitata possibile.
4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilit  di cui all'articolo 11 della legge,   stabilita come segue:
- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidit  (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
 - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidit  (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
 - trascorsi tali termini il prodotto potr  essere mantenuto in commercio purch  rispondente ai requisiti
 - previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilit  resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore,   tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potr  essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:
 - 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
 - 2) la data di determinazione della facolt  germinativa;
 - 3) la facolt  germinativa (espressa in percentuale).
- I diversi tipi di variet , compresi i componenti, portasemi ed emittenti di polline, destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 24 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

B) Cereali.

1. Le sementi devono presentare identit  e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di sementi di una linea «inbred», di Sorghum spp. e di Zea mays, sufficiente identit  e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per quanto riguarda le sementi di variet  ibride di Secale cereale, Sorghum spp. e Zea mays, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti.

In particolare le sementi delle specie qui appresso elencate devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A) Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, comunque diverso dagli ibridi, la purezza minima varietale deve essere:

- per le sementi di base 99,9 %
- per le sementi certificate di prima riproduzione 99,7 %
- per le sementi certificate di seconda riproduzione 99,0 %

La purezza varietale minima deve essere esaminata principalmente mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite all'allegato VII.

A-bis) Variet  di triticale ad autofecondazione

Categoria	Purezza minima varietale (%)
Sementi di base	99,7
Sementi certificate di prima riproduzione	99,0
Sementi certificate di seconda riproduzione	98,0

La purezza minima varietale   esaminata principalmente mediante ispezioni sul campo di produzione effettuate secondo le condizioni stabilite nell'allegato VII.

B) Sorghum spp e Zea mays.

Dove per la produzione di sementi certificate di variet  ibride un componente femminile maschiosterile ed un componente maschile che non ristori la maschiofertilit  siano stati utilizzati, le sementi devono essere ottenute:

- o miscelando, in proporzione propria alla varietà, lotti di sementi prodotte attraverso l'impiego, da una parte, di un componente femminile maschio sterile e, dall'altra, di un componente femminile maschio fertile;
- o allevando, in proporzione propria alla varietà, componenti femminili maschio fertili. La proporzione entro queste due componenti deve essere controllata mediante ispezioni in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato I.

C) Ibridi di segala:

1. Le sementi possono essere certificate come "sementi certificate" soltanto se è stato tenuto debito conto dei risultati di un controllo ufficiale a posteriori, fondato su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi presentate per la certificazione di cui sopra, al fine di accertarsi che le sementi di base rispondessero per quanto riguarda i caratteri dei componenti, compresa la maschio sterilità, alle condizioni stabilite dalla direttiva 66/402/CEE per le sementi di base in materia di identità e purezza.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante.

A -Tavola

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> in un campione di peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> <i>Avena ludoviciana</i> <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Triticum durum</i> , <i>Triticum spelta</i> :									
sementi di base	85 (d)	99	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a riproduzione	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Phalaris canariensis</i> :									
sementi di base	75	98	4	-	1 (b)	-	0 (c)	-	-
Sementi certificate	75	98	10	-	5	-	0 (c)	-	-
<i>Oryza sativa</i> :									
sementi di base	85	98	4	1	-	-	-	-	1
sementi certificate di 1 ^a riproduzione	85	98	4	3	-	-	-	-	3
Sementi certificate di 2 ^a riproduzione	85	98	10	5	-	-	-	-	3
Secale cereale:									
sementi di base	85	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate	85	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Sorghum</i> spp.	80	98	0	-	-	-	-	-	-

Specie e categoria	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante compresi i grani rossi di <i>Oryza sativa</i> in un campione di peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)						
			Altre specie di piante (a)	Grani rossi di <i>Oryza sativa</i>	Altre specie di cereali	Specie di piante diverse da cereali	<i>Avena fatua</i> , <i>Avena sterilis</i> <i>Avena ludoviciana</i> <i>Lolium temulentum</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Agrostemma githago</i>	<i>Panicum</i> spp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x Triticosecale: sementi di base	80	98	4	-	1 (b)	3	0 (c)	1	-
sementi certificate di 1 ^a e 2 ^a riproduzione	80	98	10	-	7	7	0 (c)	3	-
<i>Zea mays</i>	90	98	0	-	-	-	-	-	-
<i>Avena bizantina</i>	85	98	10	-	7	-	0 (c)	-	-
<i>Fagopyrum esculentum</i>	80	95	-	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Panicum miliaceum</i>	85	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Setaria italica</i>	80	97	50	-	-	-	0 (c)	-	-
<i>Triticum turgidum</i>	85	98	10	-	-	-	0 (c)	-	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui al punto 2, lettera A, del presente allegato:

- Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 4 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 5 a 10.
- Un secondo seme non deve essere considerato come impurezza qualora un secondo campione dello stesso peso sia esente da semi di altre specie di cereali.
- La presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena sterilis*, *Avena ludoviciana* o *Lolium temulentum* in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso é esente da semi di queste specie.
- Nel caso delle varietà di *Avena sativa*, ufficialmente classificate come varietà del tipo "avena nuda", la facoltà germinativa minima é ridotta al 75 % del seme puro. In tal caso l'etichetta ufficiale reca l'indicazione "facoltà germinativa minima 75 %".

C - Requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* da accertarsi a richiesta degli interessati la coltura é priva di *Avena fatua* al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata in conformità alle disposizioni dell'allegato VII del presente regolamento e un campione di almeno kg 1 prelevato ufficialmente, é privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale; oppure: un campione di almeno kg 3 prelevato ufficialmente é privo di *Avena fatua* all'atto dell'esame ufficiale.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi é tollerata nella misura più limitata possibile

In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme per quanto concerne la *Claviceps purpurea* (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso stabilito nell'allegato II, colonna 4):

(a) cereali diversi dagli ibridi di segala:

- non superiore a 1 per le sementi di base;
- non superiore a 3 per le sementi certificate;

(b) ibridi di segala:

- non superiore a 1 per le sementi di base;

- non superiore a 4 per le sementi certificate (*).

(*) La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi di un campione del peso prescritto è ritenuta conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.

4. Il tenore massimo di umidità non deve superare il 13% in peso delle sementi di *Zea mays* ed il 14% in peso delle sementi delle altre specie.
5. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue: in mesi 9 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.), ad eccezione del *mays* per il quale la validità della dichiarazione è prolungata a mesi 12; in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica). Trascorsi tali termini il prodotto può essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti da legge e regolamento. In tal caso la responsabilità sul valore della germinabilità resta a carico del detentore delle sementi, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

C) Foraggiere

I. Sementi certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere alle seguenti norme e altre condizioni.

La purezza minima varietale deve essere pari a:

- *Poa pratensis* (varietà apomittiche), *Brassica rapa* var. *Napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*: 98%;

- *Pisum sativum* e *Vicia faba*:

sementi certificate di prima riproduzione: 99 per cento;

sementi certificate di seconda riproduzione: 98 per cento.

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII B) Foraggiere.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme e altre condizioni relative a facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante inclusi i semi di lupino di altro colore ed amari.

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Gramineae:</i>														
Agrostis canina	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis gigantea	80 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis stolonifera	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Agrostis capillaris	75 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Alopecurus pratensis	70 (a)	-	75	2,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Arrhenatherum elatius	75 (a)	-	90	3,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	5 (n)	-
Bromus catharticus	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Bromus sitchensis	75 (a)	-	97	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0 (g)	0(j)(k)	10 (n)	-
Cynodon dactylon	70 (a)	-	90	2,0	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Dactylis glomerata	80 (a)	-	90	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca arundinacea	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca ovina	75 (a)	-	85	2,0	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca pratensis	80 (a)	-	95	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festuca rubra	75 (a)	-	90	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Festulolium	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium multiflorum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium perenne	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Lolium x boucheanum	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,5	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Phalaris aquatica	75 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	-	-	-	-	0	0(j)(k)	5	-
Phleum bertolonii	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Phleum pratense	80 (a)	-	96	1,5	1,0	0,3	0,3	-	-	-	0	0(k)	5	-
Poa annua	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	5 (n)	-
Poa nemoralis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa palustris	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa pratensis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Poa trivialis	75 (a)	-	85	2,0 (c)	1,0 (c)	0,3	0,3	-	-	-	0	0(j)(k)	2 (n)	-
Trisetum flavescens	70 (a)	-	75	3,0	1,0 (f)	0,3	0,3	-	-	-	0 (h)	0(j)(k)	2 (n)	-
<i>Leguminosae :</i>														
Hedysarum coronarium	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0 (k)	5	-
Lotus corniculatus	75 (a)(b)	40	95	1,8 (d)	1,0 (d)	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Lupinus albus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius	75 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Lupinus luteus	80 (a)(b)	20	98	0,5 (e)	0,3 (e)	-	-	0,3	-	-	0(i)	0(j)	5 (n)	(o)(p)
Medicago lupulina	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago sativa	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Medicago x varia	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Onobrychis viciifolia	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5 (n)	-
Pisum sativum	80 (a)	-	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5 (n)	-
Trifolium alexandrinum	80 (a)(b)	20	97	1,	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium hybridum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium incarnatum	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-

Specie	Facoltà germinativa		Purezza specifica								Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II)			Condizioni relative al contenuto di semi di lupino di altro colore e amari
	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)							Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	
				Totale	Una specie singola	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trifolium pratense	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium repens	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trifolium resupinatum	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0	-	-	0,3	-	-	0	0(l)(m)	10	-
Trigonella foenum graecum	80 (a)	-	95	1,0	0,5	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5	-
Vicia faba	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3	-	-	0,3	-	-	0	0(j)	5 (n)	-
Vicia pannonica	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
Vicia sativa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
Vicia villosa	85 (a)(b)	20	98	1,0 (e)	0,5 (e)	-	-	0,3	-	-	0 (i)	0(j)	5 (n)	-
<i>Altre specie</i>														
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	-
Brassica oleracea Convar. acephala	75 (a)	-	98	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	-
Phacelia tanacetifolia	80 (a)	-	96	1,0	0,5	-	-	-	-	-	0	0(j)(k)	10	-
Raphanus sativum var. oleiformis	80 (a)	-	97	1,0	0,5	-	-	-	0,3	0,3	0	0(j)	5	-

B - Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato:

- tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono essere considerati semi germinati;
- entro i limiti massimi ammessi, i semi duri devono essere considerati come semi suscettibili di germinazione;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,8 % in peso di semi di altre specie di Poa non deve essere considerato come impurezza;
- un contenuto massimo pari all' 1 % in peso di semi di Trifolium pratense non deve essere considerato come impurezza;
- un contenuto massimo totale pari allo 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza;
- la percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.;
- un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso é esente da semi di queste specie;

- (h) la presenza di un seme di *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un campione di peso doppio é esente da semi di queste specie;
 - (i) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni cui alla colonna 12;
 - (j) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13;
 - (k) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp., in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso é esente da semi di *Cuscuta* spp.;
 - (l) il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di *Cuscuta* spp. é il doppio del peso stabilito nell'allegato 2, colonna 4, per le specie corrispondenti;
 - (m) la presenza di un seme di *Cuscuta* spp. in un campione del peso stabilito, non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito é esente da semi di *Cuscuta* spp.;
 - (n) la determinazione del contenuto in numero di semi di *Rumex* spp. diversi da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* può non essere effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14;
 - (o) la percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare;
 - in lupino amaro: 2;
 - in lupini diversi dal lupino amaro: 1;
 - (p) la percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5 %.
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi é tollerata nella misura più limitata possibile.
4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, é stabilita come segue:
- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
 - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.

In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile dalla quale risulti:

- 1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
- 2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
- 3) facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi di base.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi di base:

1. Le sementi di *Pisum sativum*, *Brassica napus* var. *napobrassica*, *Brassica oleracea* conv. *acephala*, *Vicia faba* e delle varietà di *Poa pratensis* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni; la purezza minima varietale deve essere del 99,7 %.
La purezza minima varietale é controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - B) Foraggiere.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o condizioni:

A. Tavola:

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Leguminosae:</i>							
Hedysarum coronarium	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(j)
Lotus corniculatus	0,3	20	2	-	-	0 (e)	(g)(j)
Lupinus albus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)(k)
Medicago lupulina	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Medicago x varia	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Pisum sativum	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium hybridum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum	0,3	20	3	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium pratense	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium repens	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Trigonella foenum graecum	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Vicia faba	0,3	20	2	-	-	0 (d)	-
Vicia pannonica	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia sativa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
Vicia villosa	0,3	20	2	-	-	0 (d)	(h)
<i>Altre specie:</i>							
Brassica napus var. Napobrassica	0,3	20	2	-	-	-	(j)
Brassica oleracea convar. Acephala	0,3	20	3	-	-	-	(j)
Phacelia tanacetifolia	0,3	20	-	-	-	-	-
Raphanus sativus var. Oleiformis	0,3	20	2	-	-	-	-

Specie	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante						Altre norme o condizioni
	Totale (% in peso)	Numero di semi in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)					
		Una singola specie	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus	Agropyron repens	Alopecurus myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Gramineae:</i>							
Agrostis canina	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis gigantea	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Agrostis capillaris	0,3	20	1	1	1	-	(j)
Alopecurus pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Arrhenatherum elatius	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(i)(j)
Bromus catharticus	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Bromus sitchensis	0,4	20	5	5	5	-	(j)
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1	-	(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Festulolium	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Lolium x boucheanum	0,3	20 (a)	2	5	5	-	(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	-	(j)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	-	(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1	-	(f)(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1	-	(i)(j)

B. Norme o condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione II, punto 2, lettera A), del presente allegato:

- un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza;
- la condizione stabilita nella colonna 3 non é applicabile ai semi di Poa spp.; il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve superare 1 in un campione di 500 semi;
- un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come impurezza;
- la determinazione del contenuto in numero di semi di Melilotus spp. non é necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;
- la presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio é esente da semi di Melilotus spp.;
- la condizione (c) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
- la condizione (d) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;

- (h) la condizione (e) di cui alla sezione I. punto 2, del presente allegato non si applica;
 (i) la condizione (i) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica;
 (j) le condizioni (k) e (m) di cui alla sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano;
 (k) la percentuale in numero di semi amari di lupino in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare 1.
3. I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura prevista dall'articolo 23 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

III. Sementi commerciali.

Fatte salve le disposizioni qui di seguito indicate, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2,3,4, del presente

allegato, si applicano alle sementi commerciali:

- 1) per quanto concerne il contenuto massimo di sementi di altre specie di piante, le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tavola di cui alla sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate di 1;
- 2) in *Poa annua* un tenore massimo totale pari al 10 % in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurezza;
- 3) nelle specie di *Poa* diverse da *Poa annua* un tenore massimo totale del 3% in peso di sementi di altre specie di *Poa* non deve essere considerato come impurezza;
- 4) in *Hedysarum coronarium* un tenore massimo totale pari all' 1% in peso di sementi di *Melilotus* spp. non deve essere considerato come impurezza;
- 5) la condizione (d) stabilita per il *Lotus corniculatus* alla sezione I, punto 2, del presente allegato, non si applica;
- 6) per quanto riguarda le specie di *Lupinus*: a) la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso;
- 7) la percentuale numerica di semi di lupino di altro colore non deve superare:
- 8) nel lupino amaro: 4;
- 9) nei lupini diversi dal lupino amaro: 2;
- 10) in *Vicia* spp. un tenore massimo totale pari al 6 % in peso di sementi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* o di
- 11) specie coltivate affini in un'altra specie corrispondente non deve essere considerato come impurezza;
- 12) in *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* la purezza minima specifica deve essere del 97 % in peso.

IV. Sementi commerciali (specie non previste dall'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla purezza specifica, al contenuto di semi di malerbe ed alla facoltà germinativa:

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	90	1	80	-
<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch) Schultes	90	1	80	-
<i>Agropyron trachycaulum</i> (LK) Malte	90	1	80	-
<i>Agrostis palustris</i> Hudson	90	1	75	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	75	1,5	70	-
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	95	0,5	80	-
<i>Bromus arvensis</i> L.	90	1,5	80	-
<i>Bromus erectus</i> Hudson	90	1,5	80	-
<i>Bromus inermis</i> Leyss	90	1,5	80	-
<i>Cajanus caian</i> (L.) Millsp.	98	0,1	80	-
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	95	1	80	-
<i>Coronilla varia</i> L.	95	0,5	80	-

Specie	Purezza specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Tenore massimo di semi duri (% del seme puro)
1	2	3	4	5
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.	75	1,5	70	-
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	75	1,5	70	-
Dolichos lablab L. (= Lablab vulgaris Savi)	98	0,1	85	-
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. frumentacea Wight	97	1,5	80	-
Eragrostis curvula (Schar.) Nees	95	1	80	-
Holcus lanatus L.	75	1,5	70	-
Lotus uliginosus Schk.	95	0,8	75	-
Melilotus alba Med.	97	1	80	-
Melilotus officinalis (L.) Pall.	97	1	80	-
Phaseolus angularis (Willd.) Wight	97	0,1	80	-
Phaseolus aureus Roxb.	97	0,1	80	-
Phaseolus mungo L.	97	0,1	80	-
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.	97	5	80	-
Phalaris arundinacea L.	97	5	75	-
Phalaris stenoptera Haeck.	97	5	75	-
Poa compressa L.	85	1	75	-
Sorghum alnum Parodi	97	4	75	-
Sorghum halepense (L.) Pers.	97	4	75	-
Trifolium campestre Schreb.	97	0,5	80	-
Trifolium dubium Sibth.	97	0,5	80	-
Trifolium fragiferum L.	97	0,5	80	-
Trifolium squarrosum L.	97	0,5	80	-
Trifolium subterraneum L.	97	0,5	80	-
Vicia angustifolia Reichb.	97	0,5	85	20
Vicia ervilia (L.) Willd.	97	0,5	85	20
Vigna sinensis (L.) Savi	97	0,5	75	-

- La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non é tollerata che nella misura più limitata possibile.
- Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.
- Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.
- La presenza di *Rumex crispus* L., *Rumex obtusifolius* L. non deve essere superiore a due semi in 5 grammi.
- Le sementi devono essere esenti da *Avena fatua* e *Cuscuta*; tuttavia, un seme di *Avena fatua* o di *Cuscuta* in un campione di 100 grammi non é considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi é esente da *Avena fatua* o da *Cuscuta*.
- La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.
Per quanto riguarda ciascuna delle specie di *Poa*, la presenza di una percentuale del 3 di semi di altre specie di *Poa* non é considerata una impurezza.
- In una specie di *Vicia*, una percentuale di semi di *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, e di specie coltivate affini, pari a 6 in totale, non é considerata impurezza.
- Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione I, punto 4, del presente allegato.

D) Oleaginose e da fibra

I. sementi di base e certificate.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. Le sementi delle specie sottoelencate devono rispondere in particolare alle seguenti norme o altre condizioni:

Specie e categoria	Purezza minima varietale (%)
1	2
Arachis hypogea:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,5
Brassica napus, diverse dagli ibridi, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà diverse da quelle esclusivamente foraggere:	
- sementi di base	99,9
- sementi certificate	99,7
Brassica napus, diverse dagli ibridi, varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa varietà esclusivamente foraggere; Helianthus annuus, varietà diverse da quelle ibride, compresi i loro componenti; Sinapis alba:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate	99,0
Linum usitatissimum:	
- sementi di base	99,7
- sementi certificate di prima riproduzione	98,0
- sementi certificate di seconda riproduzione	97,5
Papaver somniferum:	
- sementi di base	99,0
- sementi certificate	93,0
Glycine max:	
- sementi di base	99,5
- sementi certificate	99,0

La purezza minima varietale è controllata principalmente all'atto di ispezioni ufficiali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell'allegato VII - E) oleaginose e da fibra.

1-bis) Per gli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità le sementi devono essere conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere a) e d):

- a) le sementi devono avere sufficiente identità e purezza rispetto alle caratteristiche varietali dei loro componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;
- b) la purezza varietale minima delle sementi deve essere pari a:
 - sementi di base, componente femminile 99,0%;
 - sementi di base, componente maschile 99,9 %;
 - sementi certificate 90,0 %
- c) le sementi possono essere certificate soltanto in esito ai controlli a posteriori su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente ed eseguiti nel periodo di crescita delle sementi di cui si chiede la certificazione. Lo scopo dei controlli è verificare se le sementi di base soddisfano i requisiti di identità riguardo alle caratteristiche dei componenti, inclusa la maschiosterilità e le norme relative alle sementi di base soddisfano i requisiti di purezza varietale minima definite alla lettera b). Per le sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici;
- d) le norme relative alla purezza varietale minima definita alla lettera b) riguardo alle sementi certificate di ibridi devono essere oggetto di controlli ufficiali a posteriori da eseguirsi su una porzione congrua di campioni prelevati sotto controllo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici.

1-ter) Qualora non possano essere soddisfatte le condizioni di cui all'allegato VII, paragrafo 3, lettera B, b), dd), devono essere rispettate le seguenti condizioni: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di girasole sono stati impiegati un componente femminile sterile ed un

componente maschile, che non ristorino la maschiosterilità, le sementi prodotte dal genitore maschile sterile saranno miscelate con sementi prodotte da sementi parentali interamente fertili. Il rapporto tra sementi parentali maschili sterili ed il genitore maschile fertile non deve superare il rapporto 2:1.

2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative a facoltà germinativa purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.:

A. Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza specifica		Contenuto massimo in numero di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all'allegato II (totale per colonna)							Condizioni relative al contenuto di semi di Orobanche
		Purezza specifica Minima (% in peso)	Contenuto massimo di semi di altre specie di piante totale (% in peso)	Altre specie di piante (a)	Avena fatua Avena ludoviciana Avena sterilis	Cuscuta spp.	Raphanus raphanistrum	Rumex spp. diverso da Rumex acetosella	Alopecurus myosuroides	Lolium remotum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Arachis hypogea	70	99	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Brassica spp.:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-
Cannabis sativa	75	98	-	30(b)	0(c)	0(c)	-	-	-	-	(e)
Carthamus tinctorius	75	98	5	0	-	-	-	-	-	-	(e)
Carum carvi	70	97	-	25(b)	0	0(c)(d)	10	-	3	-	-
Glycine max	80	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Gossypium spp.	80	98	-	15	0	0(c)	-	-	-	-	-
Helianthus annuus	85	98	-	5	0	0(c)	-	-	-	-	-
Linum usitatissimum (tessile)	92	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Linum, usitatissimum (oleaginoso)	85	99	-	15	0	0(c)(d)	-	-	4	2	-
Papaver somniferum	80	98	-	25(b)	0	0(c)(d)	-	-	-	-	-
Sinapis alba:											
- sementi di base	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	2	-	-	-
- sementi certificate	85	98	0,3	-	0	0(c)(d)	10	5	-	-	-

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione 1, punto 2, lettera A, del presente allegato.

- (a) Il contenuto massimo di semi di cui alla colonna 5 comprende anche i semi delle specie di cui alle colonne da 6 a 11.
- (b) La determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante non é necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5.
- (c) La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. non é necessariamente effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7.
- (d) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso é esente da semi di Cuscuta spp.
- (e) La semente deve essere esente da Orobanche, tuttavia, un seme di Orobanche in un campione di 100 g non deve essere considerato come impurezza. se un secondo campione di 200 g é esente da Orobanche.

3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi é tollerata nella misura più limitata possibile. In particolare le sementi devono essere conformi alle seguenti norme o altre condizioni:

A. Tavola

Specie	Organismi nocivi			Sclerotinia sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozio in un campione del peso stabilito all'allegato II
	Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi (totale per colonna)			
	Botrytis spp.	Alternaria spp. Ascochyta linicola Colletotrichum lini Fusarium spp.	Platydera gossypiella	
1	2	3	4	5
Brassica napus	-	-	-	10 (b)
Brassica rapa	-	-	-	5 (b)
Cannabis sativa	5	-	-	-
Gossypium spp.	-	-	1	-
Helianthus annuus	5	-	-	10 (b)
Linum usitatissimum	5	5 (a)	-	-
Sinapis alba	-	-	-	5 (b)

B. Norme o altre condizioni applicabili allorché ne viene fatto riferimento nella tavola di cui alla sezione I, punto 3, lettera A, del presente allegato:

- (a) in lino tessile, la percentuale massima in numero di semi contaminati da *Ascochyta linicola* (sin. *Phoma linicola*) non deve superare 1;
- (b) la determinazione del contenuto di sclerozi o di frammenti di sclerozio di *Sclerotinia sclerotiorum* non é necessario che sia effettuata a meno che sussista un dubbio sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella.

C) Norme particolari o altre condizioni applicabili a *Glycine max.*:

- a) per *Pseudomonas syringae* pv. *Glycinea* il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5000 semi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4;
qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione;
- b) per *Diaporthe phaseolorum* il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15 %;
- c) la percentuale in peso di materia inerte, quale definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3 %.

In conformità con le procedure comunitarie, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può autorizzare a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte.

4. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, é stabilita come segue:

- in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II. Sementi commerciali.

Le condizioni di cui alla sezione 1 del presente allegato, ad eccezione del punto 1, si applicano alle sementi commerciali.

III. Sementi commerciali (specie non previste all'articolo 24 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).

1. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)
Camelia sativa	80	97	0,5
Carthamus tinctorius	85	95	0,5
Hibiscus cannabinus	75	95	0,5
Ricinus communis	80	98	0,1
Sesamum indicum	80	98	0,1

2. Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta, tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 g non é considerato come impurità, se un secondo campione di 200 g é esente da Avena fatua o da Cuscuta.
3. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non é tollerata che nella misura più limitata possibile.
4. Per quanto riguarda la durata di efficacia della dichiarazione di germinabilità di cui all'articolo 11 della legge si applica la disposizione di cui alla sezione 1 punto 4 del presente allegato.

E) Altre

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di malerbe (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% del seme puro)
Lathyrus cicera L.	98	0,1	85
Lathyrus sativus L.	98	0,1	85
Lespedeza hedysaroides (Pall)	97	0,5	80
Kitagawa L. cuneata (Dum) (Don)	97	0,5	80
Lespedeza stipulacea Maxim	97	0,5	80
Nicotiana tabacum L.	99	0	80
Sanguisorba minor Scop	95	1	75
Sorghum vulgare Pers. var. technicum (Koern) Jav	98	4	75

- 1) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.
- 2) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, è stabilita come segue:
 - in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non “a tenuta” di umidità (es. sacchi di juta, di cotone);

- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi “ a tenuta “ di umidità (es.: recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini, il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

II - COLTURE ERBACEE ORTIVE, ORNAMENTALI E DA FIORE

A) Ortive

I - Sementi di base, certificate e standard.

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente. Per la cicoria industriale la varietà deve possedere un valore agronomico e di utilizzazione soddisfacente.
2. Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

A -Tavola

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa L.	97	0.5	70
Allium fistulosum L	97	0.5	65
Allium porrum L.	97	0.5	65
Allium sativum L.	97	0.5	65
Allium schoenoprasum L.	97	0.5	65
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	96	1	70
Apium graveolens L.	97	1	70
Asparagus officinalis L.	96	0.5	70
Beta vulgaris L. (Cheltenham beet)	97	0.5	50 glomeruli
Beta vulgaris L. (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0.5	70 glomeruli
Brassica oleracea (cavolfiore)	97	1	70
Brassica oleracea L. (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
Brassica rapa L. (cavolo cinese)	97	1	75
Brassica rapa L. (rapa)	97	1	80
Capsicum annum L.	97	0.5	65
Cichorium endivia L.	95	1	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	95	0.5	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	98	0.1	75
Cucumis melo L.	98	0.1	75
Cucumis sativus L.	98	0.1	80

A -Tavola

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Cucurbita maxima Duchesne	98	0.1	80
Cucurbita pepo L.	98	0.1	75
Cynara cardunculus L.	96	0.5	65
Daucus carota L.	95	1	65
Foeniculum vulgare Mill.	96	1	70
Lactuca sativa	95	0.5	75
Lycopersicon esculentum Mill.	97	0.5	75
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	97	1	65
Phaseolus coccineus L.	98	0.1	80
Phaseolus vulgaris L.	98	0.1	75
Pisum sativum L. (partim)	98	0.1	80
Raphanus sativus L.	97	1	70
Rheum rhabarbarum L.	97	0.5	70
Scorzonera hispanica L.	95	1	70
Solanum melongena L.	96	0.5	65
Spinacia oleracea L.	97	1	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	95	1	65
Vicia faba L. (partim)	98	0.1	80
Zea mays L. (partim)	98	0.1	85

3. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non é tollerata che nella misura più limitata possibile.
4. Le sementi leguminose non devono essere contaminate dagli insetti vivi sottospecificati:
 - Acanthoscelides obtectus Sag.
 - Bruchus affinis Froel.
 - Bruchus atomarius L.
 - Bruchus pisorum L.
 - Bruchus rufimanus Boh.
5. Le sementi non devono essere contaminate da acari vivi. Gli accertamenti sono effettuati sull'intero campione da esaminare in laboratorio.
6. La durata della responsabilità del produttore o, nel caso di sementi standard, del fornitore, relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità, è stabilita come segue:
 - a) per le sementi di base e le sementi certificate, ad eccezione, per quest'ultima categoria dei piccoli imballaggi, con decorrenza dal mese successivo a quello della chiusura o dell'ultimo prelievo ufficiale relativo alla certificazione, indicato sul cartellino di certificazione di cui all'allegato 1 della legge 20 aprile 1976 n 195,
 - fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta di cotone, ecc.), ad eccezione delle bietole, brassiche e legumi per i quali la responsabilità é prolungata fino a 9 mesi;
 - fino a 30 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica);
 - b) per le sementi standard e per le sementi certificate che si presentano sotto forma di piccoli imballaggi, con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della campagna indicata sul cartellino del produttore o del fornitore di cui all'allegato 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195;

- fino a 6 mesi, qualora le sementi siano contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
- fino a 24 mesi, qualora le sementi siano contenuti in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, od altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità relativa alla rispondenza delle sementi ai requisiti concernenti la germinabilità resta a carico del detentore delle sementi medesime, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore o del fornitore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della conformità della facoltà germinativa.

II. - Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1976,n.195).

- 1) Le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5 della sezione 1 del presente allegato si applicano alle sementi commerciali.
- 2) Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica ed al contenuto di semi di altre specie di piante:

A - Tavola

Specie	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)	Purezza minima specifica	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (% in peso)
Allium schoenoprasum L.	70	97	0,5
Anethum graveolens L.	75	95	1,5
Angelica arcangelica L.	60	90	1,0
Atriplex hortensis L.	60	95	0,1
Barbarea verna (Mill.) Aschess.	75	97	0,2
Borrago officinalis L.	80	96	1,0
Brassica chinensis	80	97	1,0
Brassica napus L. var.napobrassica (L.) Reichb.	80	98	0,5
Capparis spinosa L.	50	95	0,5
Cicer arietinum L.	90	98	0,1
Coriandrum sativum L.	80	96	0,5
Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir	80	98	0,1
Cuminum cyminum L.	65	95	1,0
Cynara scolimus L.	75	97	0,1
Eruca sativa Mill.	85	97	1,0
Fragaria vesca L.	75	95	0,2
Hibiscus esculentus L.	75	95	0,5
Humulus lupulus L.	60	90	0,1
Lagenaria siceraria (mol.)Standi. (=L.vulgaris Ser.)	80	98	0,1
Lavandula spica L.	50	95	0,1
Lens culinaris Med.	85	98	0,5
Lepidium sativum L.	85	97	0,2
Majorana hortensis Moench.	75	95	0,2
Matricaria chamomilla L.	70	70	0,2
Nasturtium officinale R. Br.	80	95	0,2
Ocimum basilicum L.	65	97	0,5
Pastinaca sativa L.	75	90	1,5
Phaseolus lunatus L.	80	98	0,1
Physalis alkekengi L.	85	97	0,5
Pimpinella anisum L.	75	95	1,0
Rosmarinus officinalis L.	50	95	1,0
Rumex acetosa L.	80	95	0,5
Ruta graveolens L.	80	97	1,0
Salsola soda L.	65	90	1,5
Salvia officinalis L.	75	97	0,5
Satureja hortensis L.	75	97	0,5
Tetragonia expansa Thumb.	75	97	1,0
Thymus vulgaris L.	50	95	0,5
Tragopogon porrifolius L.	75	95	1,0
Valeriana officinalis L.	75	95	1,0
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	80	98	0,1
Zea mays L. convar.microsperma (Koern.)	85	98	0,1
Zea mays L. convar. Saccharata (Koern.)	85	98	0,1

3) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, é stabilita come segue:

- in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.) ad eccezione del mays, brassiche e legumi per i quali la validità della dichiarazione é prolungata a mesi 9;
- in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della

ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

B) Ornamentali e da fiore

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Achillea filipendulina Lamk	-	70	95
Achillea millefolium L.	-	75	90
Ageratum mexicanum Sims	-	70	95
Althea rosea Cav.	-	70	95
Alyssum maritimum Lamk	-	70	95
Alyssum saxatile L.	-	70	95
Anemone japonica Sieb et Zucc.	-	70	95
Antirrhinum majus L.	-	75	95
Amaranthus bicolor Nocca	-	70	95
Amaranthus caudatus L.	-	70	95
Aquilegia caerulea James	-	70	95
Aralia sieboldi Hort	-	60	95
Arabis caucasica Willd (= A. Albida Stev.)	-	70	95
Asparagus plumosus Bak	-	70	95
Asparagus sprengeri Reg	-	70	95
Aster (vedi Callistephus)	-	75	95
Aubrietia deltoidea L.	-	75	95
Begonia semperflorens Lin. et Otto	-	65	95
Bellis perennis L.	-	75	95
Calceolaria herbeo hybrida Chit.	-	65	95
Calendula officinalis L.	-	75	95
Callistephus chinensis (L) Nees (vedi Aster)	-	75	95
Campanula medium L.	-	80	95
Capiscum annuum L.	-	80	95
Celosia argentea L. var. plumosa Hort.	-	70	95
Celosia cristata L.	-	75	95
Centaurea cyanus L.	-	75	95
Chamaedorea spp.	-	70	95
Cheiranthus annuus L. (vedi Matthiola annua)	-	75	95
Cheiranthus cheiri L.	-	75	95
Chrysanthemum carinatum Schousb	-	70	95
Chrysanthemum coronarium L.	-	70	95
Chrysaanthemum leucanthemum L.	-	75	95
Chrysanthemum spp.	-	75	95
Cineraria cruenta Mass. (vedi Senecio cruentus)	-	70	95
Cineraria maritima L. (vedi Senecius cineraria DC)	-	60	95
Clarkia elegans Douglas	-	70	95
Cleome spinosa Jacq.	-	80	95
Cobaca scandens Cav.	-	75	95
Coleus verschaffeltii Lem.	-	70	95
Convolvulus spp. (vedi Ipomoea spp.)	-	80	95
Cordyline spp.	-	80	95
Coreopsis spp.	-	70	95
Cosmos bipinnatus Cav.	-	75	95
Cucurbita lagenaria L.	-	80	95
Cucurbita pepo L.	-	80	95
Cyclamen persicum Mill.	-	75	95
Cynodon dactylon Pers.	-	80	95
Dahlia pinnata Cav. (= D. variabilis Desf.)	-	65	95
Delphinium consolida L;	-	70	95

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Delphinium cultorum Voss. (= D.hybridum Hort. «Pacific Geant»)	-	70	95
Dianthus barbatus L.	-	75	95
Dianthus caryophyllus L. «Semperflorens Chabaud»	-	75	90
Dianthus caryophyllus L. «semperflorens» di Nizza	-	75	90
Dianthus chinensis L.	-	75	95
Dianthus spp.	-	75	90
Dichondra repens Forst.	-	80	97
Digitalis purpurea L.	-	70	95
Dimorpholhcc;i aurantiaca DC	-	75	95
Eschscholtzia californica Cham	-	75	95
Euphorbia variegata Pursh	-	75	95
Fatsia japonica Docne et Planch.	-	60	95
Freesia hibryda Hort.	-	75	95
Gaillardia aristata Purch.	-	80	90
Gazania splendens Hort. var. Hybrida Hort.	-	60	90
Gerbera hybrida Bol. L.	-	70	95
Geum chilense Balt.	-	70	95
Godetia grandiflora Lindl.	-	70	95
Gomphrena globosa L.	-	75	95
Gypsophila elegans Biet.	-	75	95
Gypsophila paniculata L.	-	75	95
Helianthus spp. (escluso H. annuus)	-	85	95
Helicrysum bracteatum Andr.	-	75	95
Heliotropium peruvianum L.	-	70	95
Hesperis matronalis L.	-	75	95
Iberis sempervirens L.	-	70	95
Iberis umbellata L.	-	70	95
Iberis spp.	-	80	95
Impatiens balsamina L.	-	80	95
Ipomoea coccinea L.	-	75	95
Ipomoea spp. (= Convolvulus spp.)	-	80	95
Kalanchoe blossfeldiana v. poellin	-	60	95
Kochia scoparia Schrand var. trichophylla Stopf.	-	80	95
Lagenaria leucantha Rusby	-	80	95
Lathyrus odoratus L.	-	80	95
Lavatera trimestris L.	-	70	95
Limonium sinuatum L.	-	65	95
Linaria maroccana Hook.	-	75	95
Linum grandiflorum Desf.	-	80	95
Lobelia erinus L.	-	70	95
Lunaria annua L. (= L. biennis Moench.)	-	75	95
Lupinus polyphillus Lindl. (Lupino di Russel)	-	75	95
Lupinus spp.	-	80	95
Malcomia maritima Br. R.	-	70	95
Matricaria eximia Hort. (= Pyrethrum parthenium Sm.)	-	70	95
Passiflora spp.	-	70	95
Pelargonium hybridum Hort.	-	60	95
Pentstemon spp.	-	70	95
Petunia hybrida Hort.	-	80	95
Phoenix canariensis Hort.	-	70	95
Phoenix roebelinii O. Brient.	-	70	95
Phlox drummondii Hook	-	70	95
Physostegia virginiana Benth.	-	75	95
Portulaca grandiflora Hock	-	70	95

Specie	Categoria	Facoltà germinativa minima (% in semi puri)	Purezza minima specifica (% in peso)
Primula acaulis L.	-	70	95
Primula malacoides Franch.	-	70	95
Primula obconica Hance	-	70	95
Primula spp.	-	70	95
Pyrethrum parthenium Sm.	-	70	95
Pyrethrum roseum Bieb. i	-	70	95
Pyrethrum spp.	-	70	95
Quamoclit coccinea sp.	-	75	95
Rudbeckia spp.	-	70	95
Reseda odorata L.	-	75	95
Rosa canina L.	-	70	95
Sagina subulata Presl.	-	85	95
Saintpaulia ionantha Wendl.	-	60	95
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.	-	75	95
Salvia splendens Ker.	-	65	95
Scabiosa caucasica Biet.	-	70	90
Scabiosa maritima L.	-	75	95
Schizanthus pinnatus Ruiz. et Pav.	-	75	95
Senecio cruentus DC.	-	70	95
Senecio cineraria DC. (= Cineraria maritima L.)	-	60	95
Silene pendula Linn.	-	75	95
Silene spp.	-	80	95
Sinningia speciosa Benth et Hooker	-	70	95
Statice sinuata L.	-	70	95
Strelitzia reginae Banks	-	65	85
Tagetes erecta L.	-	70	95
Tagetes patula L.	-	70	85
Tagetes spp.	-	70	85
Trachycarpus excelsus Wendl.	-	75	85
Tropaeolum majus L.	-	80	95
Verbena hybrida Hort.	-	80	95
Viola cornuta (= Viola williamsii Vittr.)	-	60	95
Viola odorata L.	-	60	95
Viola tricolor L. var. hortensis Hort.	-	75	95
Zea mays L. var. Japonica Hort. (= Zea vittata Hort.)	-	85	95
Zinnia elegans Jacop.	-	75	90

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi non é tollerata che nella misura più limitata possibile. In particolare non é ammessa la presenza di semi di *Cuscuta* spp. e di *Orobanchae* spp.
3. La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge, é stabilita come segue:
 - in mesi 6 per le sementi contenute in imballaggi non «a tenuta» di umidità (sacchi di juta, di cotone, ecc.);
 - in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi «a tenuta» di umidità (recipienti metallici, o di altro materiale, a chiusura ermetica).

Trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, é tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti: il proprio nome o la ragione sociale della ditta; la data di determinazione della facoltà germinativa; la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

III – PIANTE AGRARIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Specie	Categoria	Purezza minima specifica (% in peso)
Castanea sativa Mill.	tutte	97
Citrus aurantium L.	tutte	97
Corylus avellana L.	tutte	97
Diosporis kaki L.	tutte	97
Juglans nigra L.	tutte	97
Juglans regia L.	tutte	97
Malus communis D.C. (Pyrus malus L.)	tutte	97
Olea europea L.	tutte	97
Pistacia terebinthus L.	tutte	97
Pyrus communis L.	tutte	97
Prunus amygdalus Batsch.	tutte	97
Prunus armeniaca L.	tutte	97
Prunus avium L.	tutte	97
Prunus cerasifera Ehrh.	tutte	97
Prunus domestica L.	tutte	97
Prunus mahaleb L.	tutte	97
Prunus persica Batsch.	tutte	97

1. Non é prescritta la dichiarazione relativa alla germinabilità.

IV - MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI

A) Patate

Specie	Categoria	
Solanum tuberosum L.	di base	/S
		/SE
		/E
	e certificate	/A
		/B

- Tolleranza per impurità, difetti e malattie di tuberi-seme di patate:
 - presenza di terra e di corpi estranei: 2 % del peso;
 - marciume secco e marciume umido, purché non siano causati da *Synchytrium endobioticum*, *Corynebacterium sepedonicum* o *Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum*: 1 % del peso;
 - difetti esterni (ad esempio, tuberi difformi o con ammaccature o spaccature): 3 % del peso;
 - scabbia comune: tuberi colpiti su una superficie superiore a un terzo: 5 % del peso.

Totale delle tolleranze per i punti da b) a d): 6 % del peso.
- I tuberi-seme di patate sono esenti da *Globodera rostochiensis*, *Dytilenchus destructor*, *Corynebacterium sepedonicum*, *Ralstonia (=Pseudomonas) solanacearum* e *Synchytrium endobioticum*.
- Sono vietati i trattamenti con prodotti inibenti la facoltà germinativa.

4. Gli imballaggi e gli involucri devono essere nuovi e puliti, i contenitori devono essere puliti.
5. I tuberi-seme di patate possono essere commercializzati solamente se hanno un calibro minimo tale da non passare attraverso una maglia quadra di 25 x 25 mm. Per i tuberi che sono troppo grossi per passare attraverso una maglia quadrata di 35 x 35 mm, i limiti inferiore e superiore del calibro sono espressi in multipli di 5. Lo scarto massimo di calibro dei tuberi di una partita deve essere tale che la differenza di dimensioni tra due maglie quadre utilizzate, non superi i 25 mm.

Una partita non deve contenere più del 3 per cento in peso dei tuberi con un calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento in peso di tuberi con calibro superiore a quello massimo indicato.

B) Ortive

Specie	Categoria
Allium cepa L.	-
Allium sativum L. .	-
Asparagus officinalis L.	-
Cynara cardunculus L.	-
Cynara scolymus L.	-

- 1) Non sono tollerate impurità per presenza di terra e di corpi estranei superiori al 2 % del peso.
- 2) Non sono tollerati difetti esterni (ad esempio: tuberi, rizomi, bulbi e simili difformi o con ammaccature o spaccature) in misura superiore al 3 % del peso.

C) Ornamentali e da fiore - Materiali da fiore.

I materiali di moltiplicazione debbono possedere i requisiti previsti dal regolamento (CEE) n. 315/68 del Consiglio, del 12 marzo 1968 e successive integrazioni e modificazioni, relative alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi, e i rizomi da fiore.

(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dal D.M. 18 giugno 2007.

ALLEGATO VII (1)

Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione

A) Cereali

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile e in particolare nel caso del sorgo, da fonti di *Sorghum halepense*.

Specie	Distanze minime
Phalaris canariensis, Secale cereale ad esclusione degli ibridi, Triticum spp. x Secale cereale:	
- per la produzione di sementi di base	300 m
- per la produzione di sementi certificate	250 m
Sorghum spp.	300m
Triticosecale, varietà ad autofecondazione:	
- per la produzione di sementi di base	50 m
- per la produzione di sementi certificate	20 m
Zea mays	200 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente o, nel caso di coltura di una linea «inbred» di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per quanto riguarda la produzione di sementi di varietà ibride di *Sorghum* spp. e *Zea mays*, le disposizioni succitate si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità e la ristorazione della fertilità.

In particolare le colture di *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Secale cereale* ad esclusione degli ibridi, *Triticum* spp. x *Secale cereale*, *Sorghum* spp. e *Zea mays* devono rispondere alle seguenti norme o altre condizioni:

- A) *Phalaris canariensis*, *Secale cereale*, *Triticum* spp. x *Secale cereale*: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
- 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

A-bis) *Sorghum* spp.:

- a) la percentuale di piante di una specie di «*Sorghum*» diversa dalla specie della coltura o di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea consanguinea o alla componente non deve superare:

a.1) per la produzione di sementi di base:

- alla fioritura: 0,1 %;
- alla maturazione: 0,1 %;

a.2) per la produzione di sementi certificate:

- a.2.1) piante della componente maschile che hanno disseminato il polline quando le piante della componente femminile presentavano stigmi ricettivi: 0,1 %;
- a.2.2) piante della componente femminile:

- alla fioritura: 0,3 %;
- alla maturazione: 0,1 %;
- b) per la produzione di sementi certificate di varietà ibride devono essere soddisfatte le norme o le condizioni seguenti:
 - b.1) le piante della componente maschile devono disseminare una quantità sufficiente di polline quando le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi;
 - b.2) se le piante della componente femminile presentano stigmi ricettivi la percentuale di piante di detta componente che hanno disseminato o disseminano polline non deve superare lo 0,1 %;
- c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di *Sorghum* spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:
 - c.1) 1 per 30 m² per la produzione di sementi di base;
 - c.2) 1 per 10 m² per la produzione di sementi certificate.

B) *Zea mays*:

- a) la percentuale in numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea «inbred» o al componente non deve superare:
 - a.1) per la produzione di sementi di base:
 - a.1.1) linea «inbred»: 0,1;
 - a.1.2) ibridi semplici, ciascun componente: 0,1;
 - a.1.3) varietà ad impollinazione libera: 0,5;
 - a.2) per la produzione di sementi certificate:
 - a.2.1) componenti di varietà ibride:
 - linea «inbred»: 0,2;
 - ibrido semplice: 0,2;
 - varietà ad impollinazione libera: 1,0;
 - a.2.2) varietà ad impollinazione libera: 1,0;
- b) per la produzione di sementi di varietà ibride devono essere rispettate anche le seguenti norme o condizioni:
 - b.1) le piante del componente maschile devono emettere una sufficiente quantità di polline quando le piante del componente femminile sono in fioritura;
 - b.2) ove il caso lo richieda l'emasculazione deve essere effettuata;
 - b.3) allorché il 5% o più di piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che abbiano emesso polline o emettono polline non deve superare:
 - 1 all'atto di ciascuna ispezione ufficiale in campo;
 - 2 per l'insieme delle ispezioni ufficiali in campo.

Le piante sono considerate come aventi emesso o emettenti polline qualora, su una lunghezza di 50 mm o più dell'asse principale o ramificazioni della infiorescenza maschile, le antere siano fuoriuscite dalle glume ed abbiano emesso o emettano polline.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le *Ustilagineae*, è tollerata nella misura più limitata possibile.

C) *Oryza sativa*:

il numero di piante che sono manifestamente riconoscibili come piante spontanee o piante a grani rossi non deve superare:

- 0 per la produzione di sementi di base,
- 1 per 50 m² per la produzione di sementi certificate.

La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale.

Queste ispezioni in campo devono essere effettuate secondo le condizioni seguenti:

- A) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

- B) si deve procedere a un numero di ispezioni in campo che sia almeno il seguente:
- a) per *Avena sativa*, *Hordeum vulgare*, *Oryza sativa*, *Phalaris canariensis*, *Triticale*, *Triticum aestivum*, *Triticum durum*, *Triticum spelta*, *Secale cereale*: 1;
 - b) per *Sorghum* spp. e *Zea mays* durante il periodo di fioritura:
 - b.1) varietà ad impollinazione libera 1:
 - b.2) linee "Inbred" o ibridi: 3.
- Quando il precedente colturale dell'anno in corso o dell'anno prima é costituito da una coltura di *Sorghum* spp. o di *Zea mays*, si deve effettuare almeno una particolare ispezione in campo al fine di accertare la rispondenza alle condizioni di cui al punto 1 del presente allegato:
- C) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi approvati.

3-bis. Ibridi di segala:

- A) Nel caso di ibridi di segala la coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:

per la produzione di sementi di base:	distanza minima
- ove si ricorra alla maschiosterilità	1.000 m
- ove non si ricorra alla maschiosterilità.	600 m
per la produzione di sementi certificate	500 m

- B) La coltura deve presentare sufficiente identità e purezza relativamente ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilità.

In particolare, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:

- a) il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non deve superare:
 - 1 per 30 m quadrati per la produzione di sementi di base
 - 1 per 10 m quadrati per la produzione di sementi certificate;
 tale regola si applica nelle ispezioni ufficiali in campo unicamente al componente femminile;
 - b) nel caso delle sementi di base, se viene fatto ricorso alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile deve essere pari almeno al 98 %.
- C) Se del caso, le sementi certificate devono essere prodotte in coltura combinata tra un componente maschiosterile femminile e un componente maschile a scopo di ristabilimento della maschiosterilità.

B) Foraggiere.

1. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
2. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanza minima
Brassica spp., Phacelia tanacetifolia	
- per la produzione di sementi di base	m 400
- per la produzione di sementi certificate	m 200
Specie o varietà diverse da: Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Pisum sativum, Poa pratensis:	
- per la produzione di sementi destinate alla riproduzione: campi fino a 2 ha	m 200
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi fino a 2 ha	m 100
- per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere: campi superiori a 2 ha	m 50

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione indesiderabile.

3. Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata.

In particolare le colture delle specie di Lolium o x Festulolium devono rispondere alle seguenti condizioni:

- a) il numero di piante di una specie di Lolium o x Festulolium diversa da quella della coltura non deve superare:
- 1 per 50 m² per la produzione delle sementi di base;
 - 2 per 10 m² per la produzione delle sementi certificate.

4. La coltura deve presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

In particolare le colture diverse da quelle della specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala devono rispondere alle seguenti norme:

- a) il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibile come non conforme alla varietà non deve superare:
- 1 per m² 30 per la produzione di sementi di base;
 - 1 per m² 10 per la produzione di sementi certificate.

Nel caso delle specie Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala viene applicata la prescrizione di cui alla prima frase del presente n. 4.

Nel caso di Poa pratensis il numero delle piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

- 1 per 20 m² per la produzione di sementi di base;
- 4 per 10 m² per la produzione di sementi certificate, tuttavia, nel caso di varietà classificate ufficialmente come "varietà apomittiche monoclonali" secondo procedure approvate un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m² può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate.

5. La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi é tollerata nella misura più limitata possibile.

6. La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

l'osservanza delle norme o condizioni sopracitate deve essere esaminata mediante ispezioni ufficiali in campo che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- b) si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;
- c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

C) Barbabietole.

0. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi di *Beta vulgaris* della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.
2. Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere ad almeno un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i vivai ed una le piante da seme.
3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.
4. Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.
5. Le distanze minime da colture vicine portaseme devono essere le seguenti:

Coltura	Distanza minima
1. Per la produzione di sementi di base: - da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i>	1.000 m
2. Per la produzione di sementi certificate a) di barbabietola da zucchero: - da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto.....	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide.....	600 m
- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide.....	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da zucchero la cui ploidia sia sconosciuta.....	600 m
- se l'impollinazione o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero diploide.....	300 m
- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da zucchero tetraploide.....	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da zucchero in cui non si fa ricorso alla maschiosterilità.....	300 m
b) di barbabietola da foraggio: - da qualsiasi fonte di polline del genere <i>Beta</i> non compresa sotto.....	1.000 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsti è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide.....	600 m
- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide.....	600 m
- da fonti di polline di barbabietola da foraggio la cui ploidia sia sconosciuta.....	600 m
- se l'impollinatore o uno degli impollinatori previsto è diploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio diploide.....	300 m
- se l'impollinatore previsto è esclusivamente tetraploide: da fonti di polline di barbabietola da foraggio tetraploide.....	300 m
- tra due campi destinati alla produzione di sementi di barbabietola da foraggio in cui si fa ricorso alla maschiosterilità.....	300 m

Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore.

Per stabilire la ploidia dei due componenti "portasemi" ed "emittente di polline" delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole compilato ai sensi della direttiva 2002/53/CE e successive modifiche, oppure al registro nazionale di varietà della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio di cui agli articoli 19 e 24 della legge n. 1096/71 e successive modifiche.

Qualora per una varietà manchi l'informazione, la ploidia é presunta ed in questo caso deve essere osservata una distanza minima di isolamento di 600 m.

D) Tuberi-seme di patate.

1. I tuberi-seme di base devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) all'atto della ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante affette da gamba nera (*Erwinia carotovora*) non deve essere superiore a:

- 0 per la categoria base, classe S;
 - 0,5 per la categoria base, classe SE;
 - 1,0 per la categoria base, classe E;
- b) nella discendenza diretta. la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
- 0 per la categoria base, classe S;
 - 0,1 per la categoria base, classe SE;
 - 0,2 per la categoria base, classe E;
- c) nella discendenza diretta. la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a:
- 1 per la categoria base, classe S;
 - 2 per la categoria base, classe SE;
 - 3 per la categoria base, classe E.
2. 1 tuberi-seme certificati, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) all'atto dell'ispezione ufficiale in campo la percentuale numerica di piante colpite da gamba nera (*Erwinia carotovora*), non deve essere superiore a:
- 1,5 per la categoria certificata, classe A;
 - 2,0 per la categoria certificata, classe B;
- b) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante non conformi alla varietà e di piante di varietà estranee, non deve essere superiore a:
- 0,4 per la categoria certificata, classe A;
 - 0,5 per la categoria certificata, classe B;
- c) nella discendenza diretta, la percentuale numerica di piante che presentano sintomi di virosi gravi non deve essere superiore a:
- 7 per la categoria certificata, classe A;
 - 10 per la categoria certificata, classe B.
- Non si tiene conto dei mosaici leggeri, cioè semplici decolorazioni senza deformazioni delle foglie.
3. Nel valutare la discendenza di una varietà affetta da virosi cronica, non si tiene conto dei sintomi leggeri causati dal virus considerato.
4. Le tolleranze previste nei punti 1-c), 2-c) e 3 sono applicabili soltanto alle virosi causate da virus diffusi in Europa.
5. Il campo di produzione non é contaminato da *Globodera rostochiensis* Woll e *Dytilenchus destructor*.
6. La coltura é esente da:
- a) *Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc.;
 - b) *Corynebacterium sepedonicum* (Spieck e Kotth.) Skapt. e Burkh.

E) Oleaginose e da fibra.

1. Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.
2. I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.
3. La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile:

Coltura	Distanze minime
Brassica spp. diversa da <i>Brassica napus</i> ; <i>Cannabis sativa</i> diversa da <i>Canapa monoica</i> ; <i>Carthamus tinctorius</i> ; <i>Carum carvi</i> ; <i>Gossypium</i> spp. diverso da ibridi di <i>Gossypium hirsutum</i> e/o <i>Gossypium barbadense</i> ; <i>Sinapis alba</i> :	
- per la produzione di sementi di base.....	400 m
- per la produzione di sementi certificate.....	200 m

Coltura	Distanze minime
Brassica napus:	
- per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi.....	200 m
- per la produzione di sementi di base di ibridi.....	500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.....	100 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi.....	300 m
Cannabis sativa, Canapa monoica:	
- per la produzione di sementi di base.....	5.000 m
- per la produzione di sementi certificate.....	1.000 m
Helianthus annuus:	
- per la produzione di sementi di base di ibridi.....	1.500 m
- per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi.....	750 m
- per la produzione di sementi certificate.....	500 m
Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:	
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum.....	600 m
- per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense.....	800 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di Gossypium hirsutum.....	200 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di Gossypium barbadense....	600 m
- per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense.....	600 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

4. La coltura deve possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficiente identità e purezza relativamente ai suoi caratteri.

Per la produzione di sementi di varietà ibride le dette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle norme o alle condizioni seguenti:

- A) *Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp, diversi dagli ibridi.*

Il numero di piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare:

- 1 per 30 m² per le sementi di base;
- 1 per 10 m² per le sementi certificate.

- B) *Ibridi di Helianthus annuus:*

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

- a.1) per la produzione di sementi di base:
 - a.1.1) linea inbred 0,2 %
 - a.1.2) ibridi semplici:
 - genitore maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 2% o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,2%
 - genitore femminile 0,5 %
- a.2) per la produzione di sementi certificate:
 - componente maschile, piante che hanno emesso polline allorché il 5 % o più delle piante femminili presentano fiori ricettivi 0,5 %
 - componente femminile 1,0 %

- b) Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le norme o le altre condizioni seguenti:

- b.1) le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;
- b.2) se il componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono il polline non deve superare lo 0,5 %;

- b.3) per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o che stanno emettendo il polline non deve superare lo 0,5 %;
- b.4) qualora non possa essere soddisfatta la condizione di cui all'allegato VI, lettera D, punto 1-bis), è rispettata la condizione seguente:
 - un componente maschile sterile utilizzato per la produzione di sementi certificate contiene una linea o linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti produca del polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

C) *Ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità:*

- a) la percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
 - a.1) per la produzione di sementi di base:
 - a.1.1) linee inbred 0,1 %
 - a.1.2) ibridi specifici:
 - componente maschile, 0,1 %
 - componente femminile 0,2 %
 - a.2) per la produzione di sementi certificate:
 - componente maschile, 0,3 %
 - componente femminile 1,0 %
- b) la maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99% per la produzione di sementi di base e il 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell'assenza di antere fertili nei fiori.

D) *Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:*

- a) nelle colture destinate alla produzione di sementi di base di linee parentali di *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili deve raggiungere il 99,8% nel momento in cui il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,9%;
- b) nelle colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale emettente il polline deve raggiungere il 99,5 % nel momento in cui il % o più delle piante da seme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello della maschiosterilità della linea parentale portaseme deve essere valutato attraverso il controllo della presenza di antere sterili nei fiori e non deve essere inferiore al 99,7%.

5 La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi é tollerata nella misura più limitata possibile.

Nel caso di *Glycine max*, questa condizione si applica in particolare agli organismi *Pseudomonas syringae* pv. *glycinea*, *Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora* e var. *sojae*, *Phialophora gregata* e *Phytophthora megasperma* f. sp. *glycinea*.

6 La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale che devono essere effettuate alle seguenti condizioni:

- a) lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;
- b) nel caso di colture diverse da ibridi di *Helianthus annuus*, *Brassica napus*, *Gossypium hirsutum* e *Gossypium barbadense* avrà luogo almeno un'ispezione; nel caso di ibridi di *Helianthus annuus* avranno luogo almeno due ispezioni;

nel caso degli ibridi di *Brassica napus* avranno luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all'inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura;
nel caso degli ibridi di *Gossypium hirsutum* e/o *Gossypium barbadense* avranno luogo almeno tre ispezioni: una all'inizio della fioritura, una prima della fine della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura dopo rimozione, se del caso, delle piante parentali emittenti di polline;

- c) l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

(1) Allegato così come modificato, da ultimo, dal DM 12 marzo 2004.

ALLEGATO VIII

Fac-simile di registro di carico e scarico per i prodotti sementieri importati

Numero d'ordine cronologico	Data	Riferimento per etichette dell'importatore	Ente, data e numeri di Certificazione	Lotto	Specie e varietà	Carico		Scarico			Note
						Provenienza	Quintali *	Riferimento al numero Cronologico di carico	Destinazione	Quintali *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1) Vanno annotate con numerazione progressiva ed in ordine cronologico tutte le operazioni di carico e scarico.
- 2) Giorno dell'operazione.
- 3) Da utilizzare quale riferimento al registro di carico e scarico nell'etichetta dell'importatore. Tale riferimento può essere composto di numeri e/o lettere, ma con almeno una lettera; deve risultare uguale sia nell'annotazione del carico che in quella dello scarico.
- 4) Vanno riportati nella colonna solamente i dati relativi ai materiali ufficialmente certificati che devono corrispondere a quelli stampigliati nei cartellini ufficiali.
- 5) Qualora si tratti di seme ufficialmente certificato il numero del lotto deve essere quello dato dall'ente certificatore.
- 6) Per i miscugli indicare le specie e varietà maggiormente rappresentate.
- 7) Indicare il nome della ditta dalla quale il materiale proviene ed il relativo indirizzo.
- 10) Indicare le ditte o persone alle quali sono stati ceduti.
- 12) Per i materiali certificati ufficialmente indicare la categoria (base, certificata, commerciale, ecc.).

N.B. - Qualora nel registrare cronologicamente e successivamente tutte le operazioni di carico e scarico si verificassero degli errori o rimanessero righe in bianco é consigliabile tracciare su di essi linee con inchiostro colorato contrastante in modo che possano sempre apparire evidenti i dati scritti in maniera erronea. Ad ogni carico e scarico si deve immediatamente procedere alla registrazione. Non é ammessa, in caso di controllo, né dimenticanza né trascuratezza.

* Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 gennaio 2001 (G.U. n.27 del 2 febbraio 2001) di attuazione della direttiva 1999/103/CE il quintale può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2009.

[ALLEGATO IX

Cartellino ufficiale

Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Ente certificatore

La semente contenuta nella presente confezione di kg..... non é stata assoggettata a controlli ufficiali. La commercializzazione é consentita a norma dell'articolo 38 ultimo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e le caratteristiche merceologiche devono essere quelle previste dal regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e regio decreto legge 1° luglio 1926,n.1361.

Rilasciato il.....

Dimensioni minime del cartellino: mm 110 x 67.

Colore del cartellino: giallo]